



Manuale d'uso:

RAB gas

Determinazione delle tariffe relative alle attività di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale per l'anno 2020 e acquisizione/modifica dati quota parte cespiti di proprietà del gestore uscente anno 2018

11 novembre 2019

Indice

1	Accesso alla raccolta	6
2	Il pannello di controllo della raccolta	10
3	Funzionalità comuni nella raccolta dati	13
3.1	Funzione Seleziona località.....	13
3.2	Il caricamento massivo.....	14
3.3	I bottoni all'interno delle maschere	16
3.4	La sezione Invio definitivo	17
4	Indicazioni generali sui contenuti della raccolta	19
5	Contenuto delle sezioni della raccolta	21
5.1	Dati di società	21
5.1.1	Stratificazione contributi centralizzati	21
5.1.1.1	Modalità di compilazione	21
5.1.2	Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (TEL) 21	
5.1.2.1	Modalità di compilazione	22
5.1.3	Gare d'ambito	22
5.1.3.1	Modalità di compilazione	25
5.2	Dati di località.....	26
5.2.1	Stato di lavorazione località	26
5.2.1.1	Modalità di compilazione	27
5.2.2	Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito	28
5.2.2.1	Modalità di compilazione	34
5.2.3	Riclassifiche reti di trasporto	35
5.2.3.1	Modalità di compilazione	37

5.3	Attività di distribuzione	38
5.3.1	Sezione I - Risultati fisici	38
5.3.1.1	Modalità di compilazione	43
5.3.2	Sezione II - Costo storico.....	43
5.3.2.1	Modalità di compilazione	46
5.3.3	Sezione II - VIR	46
5.3.3.1	Modalità di compilazione	50
5.3.4	Sezione II - Rab Disallineate.....	50
5.3.4.1	Modalità di compilazione	55
5.3.5	Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto.....	56
5.3.5.1	Modalità di compilazione	57
5.3.6	Sezione II bis - Stratificazione contributi	58
5.3.6.1	Modalità di compilazione	59
5.3.7	Sezione III – Riclassifiche	59
5.3.7.1	Modalità di compilazione	61
5.3.8	Sezione III – Riclassifiche per valori VIR.....	61
5.3.9	Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE	61
5.3.10	Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche	61
5.3.10.1	Modalità di compilazione	63
5.3.11	Sezione IV – Dismissioni	63
5.3.11.1	Modalità di compilazione	64
5.3.12	Sezione IV – Dismissioni per valori VIR.....	65
5.3.13	Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE.....	65
5.3.14	Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni.....	65
5.3.14.1	Modalità di compilazione	67

5.4	Attività di misura.....	68
5.4.1	Sezione I - Risultati fisici.....	68
5.4.1.1	Modalità di compilazione	68
5.4.2	Sezione II - Costo storico.....	69
5.4.2.1	Modalità di compilazione	73
5.4.3	Sezione II - VIR	73
5.4.3.1	Modalità di compilazione	73
5.4.4	Sezione II - Rab Disallineate.....	73
5.4.4.1	Modalità di compilazione	74
5.4.5	Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto.....	74
5.4.5.1	Modalità di compilazione	75
5.4.6	Sezione II bis - Stratificazione contributi	76
5.4.6.1	Modalità di compilazione	78
5.4.7	Sezione III – Riclassifiche.....	79
5.4.7.1	Modalità di compilazione	80
5.4.8	Sezione III – Riclassifiche per valori VIR.....	80
5.4.9	Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE	80
5.4.10	Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche.....	80
5.4.10.1	Modalità di compilazione	82
5.4.11	Sezione IV – Dismissioni	82
5.4.11.1	Modalità di compilazione.....	87
5.4.12	Sezione IV – Dismissioni per valori VIR.....	87
5.4.13	Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE.....	87
5.4.14	Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni.....	88
5.4.14.1	Modalità di compilazione.....	89

5.5	Allegati	90
5.5.1	Invio certificazioni	90
	Allegato 1	91
	Allegato 2	92
	Allegato 3	93
5.5.2	Adozione del codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale	94
5.5.2.1	Modalità di compilazione	95
6	Richiesta di informazioni.....	97
7	APPENDICE 1.....	98
	APPENDICE 1 –DETERMINAZIONE DELLA STRATIFICAZIONE DEL VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO IN ASSENZA DI STRATIFICAZIONE PUNTUALE.....	98
•	Criteri di valorizzazione delle singole tipologie di cespiti	98
•	Determinazione della matrice dei pesi.....	107

1 Accesso alla raccolta

Per poter accedere alla raccolta dati è necessario che l'impresa distributrice, nella persona del legale rappresentante, sia accreditata presso l'Anagrafica Operatori.

Pertanto, dopo essersi collegati al sito dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) www.arera.it, entrando nella sezione **“Operatori - Gas”**, si accede alla seguente pagina:



The screenshot shows the ARERA website interface. At the top, there is a search bar and navigation links for 'Cerca', 'Contatti', and 'English'. Below this is a main navigation bar with 'Consumatori', 'Operatori' (selected), and 'Stampa'. The 'Operatori gas' section is active, displaying a list of links: 'Ricerca operatori', 'Anagrafica operatori', 'Anagrafica territoriale distribuzione', 'Anagrafica venditori', 'Reclami operatori/produitori', and 'Gare concessione distribuzione gas'. A 'Le ultime novità' section features a 'Segui' button and a list of deliberations: 'Delibera 471/2014/S/gas', 'Delibera 476/2014/R/com', and 'Delibera 466/2014/R/gas'. On the right, the 'Argomenti' sidebar lists various topics, with 'Raccolte dati' highlighted by a black arrow. Other sidebar items include 'aggiornamento trimestrale allacciamento', 'efficienza energetica', and 'gare concessione gas'.

Figura 1.1: accesso raccolte dati

Cliccando su **“Raccolte dati”** e, nella pagina successiva, su **“Accesso al sistema”**, si accede alla pagina in cui è possibile effettuare l'accesso (figura 1.2).



Inserisci Login e Password


Login

Password

ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza, una volta terminato di utilizzare servizi che necessitano autenticazione, effettuare il logout e chiudere tutte le finestre del browser.

[Recupero password](#)

Per chiarimenti e supporto di tipo tecnico:



dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. oppure:

infoanagrafica@arera.it (indicare sempre la Ragione Sociale e la PIVA del soggetto per cui si sta scrivendo).

Figura 1.2: pagina di accesso

Dopo aver effettuato l'autenticazione, l'utente troverà una pagina, definita come Indice delle raccolte, che elenca le raccolte dati a cui è abilitato: tra queste troverà anche *"Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale"*.

Selezionando il link relativo alla raccolta in questione, si accede alla pagina dello *"Storico edizioni raccolta dati Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale"* (figura 1.3).

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
-----------------	-------------	--------------------------------

Storico edizioni raccolta dati Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale

Edizione	Svolgimento raccolta	Stato	Stato compilazione	Invio definitivo
 Anno solare 2018 per tariffe 2020	Dal 15/10/2019 al 19/11/2019	<u>Aperta</u>	Parziale	Non effettuato
 Anno solare 2017 conguaglio per tariffe 2019	Dal 07/01/2019 al 31/01/2019	Chiusa	Completata	Effettuato 
 Anno solare 2017 per tariffe 2019	Dal 01/05/2018 al 16/11/2018	Chiusa	Completata	Effettuato 
 <u>Anno solare 2016 conguaglio per tariffe 2018</u>	Dal 08/01/2018 al 06/09/2018	Chiusa	Completata	Non effettuato
 <u>Anno solare 2016 per tariffe 2018</u>	Dal 01/06/2017 al 31/12/2018	Chiusa	Completata	Effettuato 

Figura 1.3: storico della raccolta

In questa pagina si trova il *link* per tornare all'indice delle raccolte dati, oltre ad altre informazioni quali:

- l'edizione e il suo riferimento;
- il periodo di svolgimento della raccolta;
- lo stato della raccolta (aperta o chiusa);
- lo stato della compilazione (non iniziata, parziale o completa);
- le informazioni riguardanti l'invio definitivo (non effettuato o effettuato);
- il *link* per accedere alla raccolta rappresentato dall'icona che precede il riferimento dell'edizione o dallo stato della raccolta.

Il simbolo  indica che i dati sono modificabili in quanto non è stato ancora effettuato l'invio definitivo.

Il simbolo  indica che la raccolta è stata compilata completamente, ma non è stato ancora effettuato l'invio definitivo.



Il simbolo  indica che i dati non sono modificabili, in quanto è già stato effettuato l'invio definitivo oppure perché la raccolta è chiusa.



2 Il pannello di controllo della raccolta

Accedendo alla raccolta viene visualizzata la pagina "*Pannello di controllo*" (figura 2.1) dove sono presenti tutte le voci inerenti a questa raccolta.

Indice raccolte

Anagrafiche

**Pannello di controllo
RACCOLTA**

Pannello di controllo

Denominazione		Mantieni ?
Dati società		
Stratificazione contributi centralizzati		COMPILA
Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (TEL)		COMPILA
Gare d'ambito		COMPILA
Dati località		
Stato di lavorazione località	RIEPILOGO	COMPILA
Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito		COMPILA
Riclassifiche reti di trasporto		COMPILA
<p>Con riferimento alle distribuzioni di gas diversi dal gas naturale si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> Le località con anno di prima fornitura (APF) 2018 o 2019, possono non compilare le sezioni di seguito descritte. Le località per le quali alla data del 31 dicembre 2018 il numero di punti di riconsegna attivi (PDR) risulta inferiore a 300, possono non compilare le sezioni di seguito descritte (devono però spuntare il flag PDR 300 presente in ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE - SEZIONE I - RISULTATI FISICI). 		
Attività di distribuzione		
Sezione I - Risultati Fisici	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Costo Storico	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - VIR	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Rab Disallineate	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II bis - Stratificazione contributi	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione III - Riclassifiche	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Sezione III bis - Stratificazione Contributi per Riclassifiche	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Sezione IV - Dismissioni	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Sezione IV bis - Stratificazione contributi per dismissioni	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Attività di misura		
Sezione I - Risultati fisici	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Costo Storico	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - VIR	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Rab Disallineate	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione II bis - Stratificazione contributi	RIEPILOGO	COMPILA
Sezione III - Riclassifiche	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Sezione III bis - Stratificazione Contributi per Riclassifiche	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Sezione IV - Dismissioni	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Sezione IV bis - Stratificazione contributi per dismissioni	SELEZIONA LOCALITÀ	RIEPILOGO
Allegati		
Invio certificazioni		COMPILA
ELENCO COMUNICAZIONI		INVIO DEFINITIVO

Figura 2.1: Pannello di controllo della raccolta

Nel pannello di controllo, come nel resto del sistema, è presente il bottone per poter tornare all'indice delle raccolte (riquadro verde in figura 2.1). Inoltre da qualunque punto del sistema è sempre possibile tornare a questa pagina cliccando il bottone in alto a destra "Pannello di controllo RACCOLTA" (riquadro rosso in figura 2.1).

Nel pannello di controllo, sono presenti diverse voci e accanto a queste i bottoni:

- **SELEZIONA LOCALITÀ:** che permette la selezione delle località per le quali rettificare i dati relativi al campo di "Quota di proprietà" per gli Anni Solari precedenti per le maschere relative a "Sezione III - Riclassifiche", "Sezione III bis - Stratificazione contributi per Riclassifiche", "Sezione IV - Dismissioni" e "Sezione IV bis - Stratificazione contributi per Dismissioni" (vedi paragrafo 3.1).
- **RIEPILOGO:** che permette di visualizzare l'elenco delle località dell'operatore per le sezioni relative ai *Dati località*;
- **COMPILA:** che permette di compilare le maschere delle sezioni *Dati società* e *Allegati* o di accedere al menù di compilazione per la sezione *Dati località*.

I bottoni di compilazione cambieranno aspetto in base allo stato: il tasto di compilazione associato ad una voce, in principio di colore celeste, diviene azzurro acceso quando tutte le maschere associate alla sezione sono state compilate.

ATTENZIONE: nell'elenco delle località associate all'operatore sono comprese anche località in stato di pending.

Per queste ultime (cfr. manuale Anagrafica Territoriale) è possibile visualizzare i dati precedentemente memorizzati, ma non modificarli né salvare le maschere. Per poter effettuare l'invio definitivo è dunque necessario che la situazione di pendenza sia risolta (confermando l'avvenuta acquisizione/cessione nell'Anagrafica Territoriale o sollecitando l'operatore cedente a farlo qualora sia stata dichiarata un'acquisizione non confermata dalla controparte).

3 Funzionalità comuni nella raccolta dati

3.1 Funzione Seleziona località

La funzione, cui si accede attraverso il bottone “SELEZIONA LOCALITÀ” presente nel pannello di controllo è disponibile per le seguenti maschere dell’attività di distribuzione e dell’attività di misura:

- Sezione III – Riclassifiche;
- Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche;
- Sezione IV – Dismissioni;
- Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni.

Premendo il bottone il sistema presenta l'elenco delle località dell'esercente che rispettano le seguenti condizioni:

- sono a gas naturale
- non hanno lo stato di lavorazione “**Verificato con l’Ente concedente**” da edizioni precedenti della raccolta in tutti i periodi di riferimento per i quali la località risultava presente (figura 3.1).

La funzione consente di scegliere per quali località e quali periodi di riferimento modificare i dati relativi alla “**Quota di proprietà**”.

Selezionando una o più località per uno o più periodi di riferimento e premendo il bottone “CONFERMA”, si accede alla sezione di caricamento massivo (paragrafo 3.2), da cui sarà possibile scaricare il template Excel che comprenderà, oltre alle località compilabili per il periodo di riferimento in corso, anche quelle selezionate per i periodi.

Questa funzionalità consente di snellire il processo di caricamento massivo in quanto verranno considerate, per le sezioni sopra indicate, le sole località selezionate per la generazione del template Excel che verrà poi utilizzato per il caricamento massivo.

Indice raccolta	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
Anno Solare 2013		
		Seleziona Tutti <input type="checkbox"/>
1234	Località A	<input checked="" type="checkbox"/>
2345	Località B	<input checked="" type="checkbox"/>
3456	Località C	<input type="checkbox"/>
4567	Località D	<input type="checkbox"/>
Anno Solare 2012		
Anno Solare 2011		
Anno Solare 2010		
Anno Solare 2009		
Anno Solare 2008		
Anno Solare 2007		
ANNULLA		CONFERMA

Figura 3.1: elenco località anni precedenti

3.2 Il caricamento massivo

Una modalità alternativa di compilazione è il Caricamento Massivo.

I caricamenti massivi sono disponibili solo per le maschere della seconda sezione (Dati località) e permettono di salvare contemporaneamente i dati relativi a tutte le località dell'operatore, senza il bisogno di accedere alle singole pagine.

Per utilizzare tale modalità basta premere il bottone RIEPILOGO dal Pannello di controllo della raccolta. Il sistema presenterà, sotto l'elenco delle proprie località, una maschera come da immagine seguente¹:

¹ L'aspetto del pulsante Sfoglia e della casella di caricamento può variare a seconda del *browser* utilizzato.



Figura 3.2: Caricamento massivo

Per prima cosa occorre scaricare il *template Excel* (.xls), cliccando sull'icona raffigurante un cerchio arancione con una freccia bianca all'interno (riquadro rosso in figura 3.2). Il *file* scaricato conterrà (se presenti) i dati già caricati nella sezione corrente per tutte le località e dovrà essere completato seguendone l'intuitiva impostazione grafica.

Dopo la compilazione il *file* deve essere caricato sul sistema, cliccando sul bottone SFOGLIA si apre una finestra da cui selezionare il documento *Excel* opportunamente compilato. Cliccando sul bottone CARICA si carica il contenuto del *file* nel sistema.

Appena caricato il *file*, a video comparirà un messaggio che indica se l'*upload* del *file* è andato a buon fine: **questo non implica che il sistema abbia accettato e salvato i dati in esso contenuti.**

Entro pochi minuti si riceverà infatti un'*e-mail* per informare dell'avvenuto salvataggio dei dati inseriti o, qualora fossero stati riscontrati degli errori, il motivo del rifiuto e i valori eventualmente da correggere.

È possibile ripetere ogni caricamento più volte: ogni volta che un invio massivo va a buon fine i dati contenuti nel *file Excel* sovrascrivono i precedenti valori eventualmente dichiarati per quella sezione, se invece sono riscontrati errori o vincoli non rispettati, nessun nuovo dato viene salvato.

NOTA: i dati caricati attraverso questa funzionalità saranno visibili all'interno delle maschere solo dopo l'avvenuta ricezione dell'*e-mail* riguardante l'esito del caricamento.

ATTENZIONE: le maschere compilate con caricamento massivo sono salvate automaticamente.

Unicamente per la *sezione I – Risultati fisici* è in alcuni casi necessario accedere alla maschera della località per confermare il salvataggio: nei casi in cui è previsto l'invio dell'istanza per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 4, articolo 46/bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto legge n. 159/07) (cfr. paragrafo 5.3.1). Infatti, il file deve essere caricato tramite l'interfaccia web per poter effettuare l'invio definitivo.

Le località per cui ciò si rende necessario sono comunque facilmente identificabili dal menù di configurazione della sezione in quanto identificate dal simbolo di *non compilato* .

Un messaggio indicante la necessità di caricare il file compare inoltre nel file Excel durante la compilazione se si dichiarano valori non nulli dell'ammontare COL di cui al comma 59.4 dell'Allegato A alla deliberazione 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG).

ATTENZIONE: dall'elenco delle località presenti nel file Excel sono escluse eventuali località in stato di pending.

Per queste ultime non è infatti consentito il salvataggio di nuovi dati finché la situazione di pendenza non viene risolta.

3.3 I bottoni all'interno delle maschere

All'interno delle maschere delle sezioni "Dati società", "Dati località" e "Sezione I - Risultati Fisici" è possibile cancellare tutti i dati imputati nella maschera e aggiornare lo stato di compilazione della stessa in "Non Compilato" mediante il bottone CANCELLA DATI.

In fondo alla pagina, inoltre, è presente una banda blu che contiene dei bottoni e può essere di tre tipi:

- se la maschera appartiene alle sezioni *Dati società* e *Dati località*, i bottoni presenti sono:



- se la maschera appartiene alle sezioni *Attività di distribuzione* e *Attività di misura*, i bottoni presenti sono:



- per la maschera di *Invio allegati* i bottoni presenti sono:



- SALVA: permette il salvataggio dei dati imputati.

ATTENZIONE: i dati non vengono salvati in automatico, bisogna sempre darne esplicita conferma attraverso il bottone SALVA.

- ELENCO MASCHERE: riporta alla pagina con l'elenco delle località da compilare. Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi NON vengono salvati automaticamente; pertanto ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.
- STAMPA PDF: genera il *pdf* della maschera.
- INVIO DEFINITIVO: porta alla sezione *Invio definitivo*.
- ANNULLA: permette di ritornare al pannello di controllo della raccolta. Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi NON vengono salvati automaticamente; pertanto ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.

3.4 La sezione Invio definitivo

È possibile accedere a questa sezione in più modi:

- dal pannello di controllo della raccolta tramite il bottone INVIO DEFINITIVO;
- dalle maschere, attraverso il bottone INVIO DEFINITIVO.



In tutti i casi se la compilazione della raccolta non è stata completata il sistema non permette l'invio definitivo dei dati e mostra un messaggio che avvisa l'utente dell'impossibilità di effettuare tale operazione. Se invece la compilazione della raccolta è completa, il sistema chiede conferma sulla volontà di effettuare l'invio o se si desidera annullare e tornare alla compilazione.

A invio definitivo avvenuto, il sistema spedisce un'*e-mail* al rappresentante legale e agli utenti delegati, con in allegato l'attestato della avvenuta ricezione dei dati da parte del sistema.

ATTENZIONE: Per effettuare l'invio dei dati è necessario aver compilato totalmente la raccolta dati.

4 Indicazioni generali sui contenuti della raccolta

Il presente documento, con riferimento ai dati necessari per le determinazioni tariffarie relative all'anno 2020 e per l'acquisizione/modifica dei dati relativi alla quota parte dei cespiti di proprietà del gestore uscente relativi all'anno 2018, contiene le istruzioni per la compilazione e per il successivo inoltro all'Autorità.

Tali istruzioni fanno riferimento alle disposizioni contenute nella RTDG.

Con riferimento ai dati di quota parte cespiti di proprietà del gestore uscente, si ricorda che i dati raccolti ai fini tariffari dall'Autorità non distinguono i cespiti in funzione del soggetto proprietario. Per ciascuna località, ai fini tariffari, è attualmente determinato un unico valore aggregato della RAB. Tale valore può essere distinto in varie porzioni:

- a) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà dell'Ente locale o di una società patrimoniali delle reti, non soggetta a trasferimento;
- b) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento all'ente locale a devoluzione completamente gratuita o dietro rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito: decreto n. 226/11);
- c) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11.

Ai fini del confronto tra VIR e RAB deve essere considerata solo la RAB relativa alla porzione della rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente e soggetta a trasferimento a titolo oneroso di cui alla precedente lettera c).

Le categorie di cespiti che rientrano nel confronto sono quelle afferenti le sole immobilizzazioni di località e cioè:

- TERRENI SUI QUALI INSISTONO FABBRICATI INDUSTRIALI
- FABBRICATI INDUSTRIALI
- IMPIANTI PRINCIPALI E SECONDARI



- CONDOTTE STRADALI
- IMPIANTI DI DERIVAZIONE
- GRUPPI DI MISURA CONVENZIONALI
- GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI
- DISPOSITIVI *ADD-ON*

Tutte le informazioni trasmesse all'Autorità devono essere conservate dall'impresa distributrice in modo ordinato e rese accessibili per un periodo non inferiore a dieci anni.

L'Autorità ritiene i dati ricevuti per la determinazione tariffaria di natura riservata e confidenziale, pertanto tali dati verranno diffusi nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

La presente raccolta dati termina perentoriamente il 19 novembre 2019.

La configurazione presa a riferimento è quella in essere alla data del 16 ottobre 2019.

5 Contenuto delle sezioni della raccolta

5.1 Dati di società

5.1.1 Stratificazione contributi centralizzati

Con riferimento alle sole imprese distributrici che hanno iniziato l'attività di distribuzione del gas successivamente alla data del 31 dicembre 2018, per ciascun anno e per ciascun cespite presente nei bilanci delle medesime imprese chiusi nell'esercizio antecedente alla presente raccolta dati, occorre riportare i valori dei contributi pubblici capitalizzati.

Per le altre imprese distributrici riportare il solo valore dei contributi relativo all'anno 2018.

NOTA: Nei casi di acquisizioni societarie, il soggetto entrante può richiedere alla Direzione Infrastrutture l'abilitazione all'inserimento dei dati di contributi già dichiarati dal soggetto uscente nelle precedenti raccolte.

5.1.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

5.1.2 Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (TEL)

Con riferimento alle sole distribuzioni di gas naturale e alla tipologia di cespiti sopra indicata, ciascuna impresa distributtrice riporta:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2018 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore dei contributi percepiti nell'anno 2018;
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2018 **[LIC];**

- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2018 **[LIC prec.]**;
- il valore delle eventuali dismissioni e relativi contributi avvenute nell'anno 2018;
- il valore delle eventuali riclassifiche e relativi contributi avvenute nell'anno 2018.

NOTA: nei casi di acquisizioni societarie il soggetto entrante può richiedere alla Direzione Infrastrutture l'abilitazione all'inserimento dei dati di investimento, già dichiarati dal soggetto uscente nelle precedenti raccolte, riferiti a sistemi di telelettura/telegestione, purché ancora in esercizio ed in uso.

5.1.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

5.1.3 Gare d'ambito

La presente sezione deve essere compilata solo se è stata avviata la gestione di ambito tariffario nel periodo intercorrente tra 1 gennaio 2019 e il 16 ottobre 2019 (data di apertura della raccolta dati) estremi compresi.

AMBITO

Selezionare nella casella combinata l'ambito tariffario per il quale è stata avviata la gestione d'ambito tariffario.

DATA INIZIO AFFIDAMENTO AMBITO – ARTICOLO 7, COMMI 1 E 5 DEL CONTRATTO TIPO

Indicare la data di inizio affidamento secondo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 5 dello schema di contratto tipo.

CONTRATTO DI SERVIZIO

Allegare il contratto di servizio, sottoscritto tra il gestore entrante e la stazione appaltante, in formato pdf.

SOTTOSEZIONE AMBITI NATI DA ACCORPAMENTO

AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO

indicare “Sì” se l’ambito tariffario in esame è nato da accorpamento di ambiti tariffari secondo quanto previsto dal DM 19 gennaio 2011 altrimenti indicare “No”.

AMBITI ACCORPATI CON MENO DI 100.000 PDR (ARTICOLO 3 DELIBERA 11 OTTOBRE 2012, 407/2012/R/GAS)

Il campo risulta compilabile solo se il campo “**AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO**” risulta uguale a “Sì”.

Indicare “Sì” se l’accorpamento ha interessato ambiti di dimensioni inferiori a 100.000 PDR, altrimenti indicare “No”.

AMBITI ACCORPATI CON PIÙ DI 100.000 PDR (ARTICOLO 2 DELIBERA 30 MAGGIO 2013, 230/2013/R/GAS)

Il campo risulta compilabile solo se il campo “**AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO**” risulta uguale a “Sì”.

Indicare “Sì” se l’accorpamento ha interessato ambiti di dimensioni superiori a 100.000 PDR, altrimenti indicare “No”.

SOTTOSEZIONE ADEMPIMENTI DELIBERA 11 OTTOBRE 2012, 407/2012/R/GAS

CG, QA, QC

Indicare i valori risultanti dall’applicazione delle formule riportate all’articolo 1 della deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas, come successivamente modificata e integrata. Si ricorda che il corrispettivo **CG** deve essere aggiornato all’anno 2019 secondo le disposizioni previste dall’articolo 4 della medesima deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas.

Nello specifico il valore di **CG**, risultante dall'applicazione della formula di cui all'articolo 1 della deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas, calcolato con riferimento all'anno 2012, deve essere moltiplicato per l'indice relativo al tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat, che, in coerenza con l'indice utilizzato ai fini delle determinazioni tariffarie, per l'anno 2019 è pari a 1,07454.

INTERESSI CG

Nel caso in cui siano state corrisposte, dal gestore uscente alla stazione appaltante, anticipazioni relative al corrispettivo *una tantum* di cui all'articolo 8, comma 1 del DM 226/11, indicare il valore degli interessi maturati sulle anticipazioni corrisposte, che il gestore entrante ha restituito al gestore uscente nel momento in cui è stata avviata la gestione d'ambito, calcolato secondo le disposizioni previste dalla deliberazione 3 luglio 2014, 326/2014/R/gas, applicando i tassi di interesse indicati nella medesima deliberazione 3 luglio 2014, 326/2014/R/gas, per gli anni 2014 e 2015, e nella deliberazione 14 gennaio 2016, 10/2016/R/gas, con riferimento al triennio 2016-2018. Per gli anni successivi al 2018 il tasso di interesse da applicare è quello previsto dall'articolo 1, lettera b) della medesima deliberazione 326/2014/R/gas

SOTTOSEZIONE SCONTO TARIFFARIO

VALORE MASSIMO DELLO SCONTO (V_{lim})

Indicare, su base annua, il valore massimo dello sconto (V_{lim}), come riportato nel bando di gara.

PERCENTUALE SCONTO OFFERTA IN SEDE DI GARA

Indicare la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Nel caso in cui il valore di rimborso non sia stato concordamente definito tra le parti, si ricorda che, come precisato nei chiarimenti dell'autorità del 13 marzo 2015 e nei chiarimenti pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il valore dello sconto tariffario (V_{LIM}) non sarà più modificato, essendo un valore offerto dal partecipante in sede di gara, come percentuale rispetto ad un valore massimo di sconto il cui primo termine (punto i. della lettera a) dell'art.13, comma 1 del decreto n. 226/11) è definito in sede di gara, considerando il valore di riferimento di cui all'art. 5 comma 16.

5.1.3.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- È possibile salvare la maschera senza aggiungere alcun ambito.
- Si può aggiungere un ambito premendo l'apposito bottone "AGGIUNGI AMBITO".
- Tutti i campi sono obbligatori ad eccezione del "**Contratto di servizio in formato pdf**".
- I campi numerici devono essere maggiori o uguali a zero.
- I campi numerici devono avere al massimo 2 decimali.
- La "**Data inizio affidamento Ambito**" deve essere compresa tra il 01/01/2019 e la data di apertura della raccolta (15/10/2019).
- Il file caricato per il "**Contratto di servizio in formato pdf**" deve essere in formato pdf.
- Rispondendo Sì a "**Ambito nato da accorpamento**", appariranno 2 ulteriori opzioni da compilare.
- I campi "**Ambiti accorpati con meno di 100.000 PDR**" e "**Ambiti accorpati con più di 100.000 PDR**" non possono assumere lo stesso valore.

- Perché i dati vengano salvati correttamente, è necessario premere il bottone “AGGIUNGI/MODIFICA” e successivamente il bottone “SALVA”.

5.2 Dati di località

5.2.1 Stato di lavorazione località

Con riferimento alle sole località con stato **Da processare** e **Valutato dal gestore**, è possibile modificare i dati in precedenza dichiarati e, qualora i medesimi dati siano stati nel frattempo verificati in contraddittorio con l’Ente locale concedente e sia stato raggiunto l’accordo con quest’ultimo, è possibile nella presente sezione modificare lo stato di lavorazione in **Verificato con l’Ente concedente**.

È inoltre possibile cambiare lo stato **Da processare** con **Valutato dal gestore** e viceversa.

Si riportano di seguito le definizioni relative allo Stato di lavorazione delle località:

- **Da processare:** i dati disponibili sono stati inseriti in via del tutto provvisoria dal gestore. Per le località con stato **Da processare** non è possibile calcolare lo *split* della RAB.
- **Valutato dal gestore:** il gestore ha valutato lo *split* dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell’interpretazione del contratto di concessione.
- **Verificato con l’Ente concedente:** il gestore ha determinato lo *split* dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell’interpretazione del contratto di concessione, verificate in contraddittorio con l’Ente locale concedente e sui quali ha raggiunto l’accordo con quest’ultimo.

NOTA: Nel caso di località in stato **Da processare** il gestore può decidere se inserire dati provvisori oppure se lasciare «zero». In ogni caso potrà procedere successivamente alle necessarie rettifiche, secondo quanto indicato nel seguito.

Si segnala inoltre che la presente sezione deve essere compilata e salvata solo dopo aver terminato il caricamento dei dati economici.

Il sistema non prevede salvataggi parziali pertanto il caricamento/salvataggio dei dati inseriti deve essere necessariamente effettuato in un'unica soluzione.

Nella successiva figura 5.2 è riportata la maschera “**Stato di lavorazione località**”.



	Da processare	Valutato dal gestore	Verificato con l'Ente concedente
8780 - Località A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8781 - Località B	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Figura 5.2: maschera Stato di lavorazione località

5.2.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- È obbligatorio scegliere uno stato per ogni località mostrata.
- Lo stato “**Verificato con l’Ente concedente**” non è modificabile se è stato scelto in un periodo precedente.
- Se lo stato “**Verificato con l’Ente concedente**” è stato scelto nell’edizione in corso, è modificabile attraverso il bottone *CANCELLA DATI*.

5.2.2 Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito

La presente sezione è compilabile solo se è stato registrato l'affidamento dell'ambito tariffario nella sezione "GARE D'AMBITO".

Pertanto, nel caso in cui ricorra la condizione di cui al precedente paragrafo, si deve selezionare l'ambito interessato.

Una volta selezionato l'ambito, utilizzando il pulsante "AGGIUNGI LOCALITÀ", nella casella combinata presente nel campo "Località" vengono elencate le sole località, alimentate con gas naturale, appartenenti all'ambito tariffario in cui il gestore entrante risulta svolgere il servizio di distribuzione alla data del 15 ottobre 2019, come risultante dagli aggiornamenti dell'anagrafica territoriale.

Per ciascuna località presente nella casella combinata del campo "Località", si dovranno riportare le seguenti informazioni:

TIPO GESTIONE

Selezionare:

- a) "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 21.1, lettera a) della RTDG)" nel caso in cui alla data di consegna dell'impianto, il gestore entrante risultava diverso dal gestore uscente, tenendo conto, ai fini dell'identificazione dei profili soggettivi del gestore entrante e del gestore uscente, di quanto indicato all'articolo 24 della RTDG;
- b) "Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 21.1, lettera b) della RTDG)" nel caso in cui alla data di consegna dell'impianto, il gestore entrante coincideva con il gestore uscente, tenendo conto, ai fini dell'identificazione dei profili soggettivi del gestore entrante e del gestore uscente, di quanto indicato all'articolo 24 della RTDG.

DATA CONSEGNA IMPIANTO

indicare la data di consegna dell'impianto riportata nel verbale di consegna di cui all'articolo 7, comma 4 dello schema di contratto tipo.

VERBALE CONSEGNA IMPIANTO

allegare copia del verbale di consegna, in formato pdf, redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 4 dello schema di contratto tipo.

RAB DISALLINEATA - ART. 22 RTDG

indicare "Sì" qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 22, comma 1, della RTDG, altrimenti indicare "No".

PERIMETRO INTERESSATO

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo "Rab disallineata - Art. 22 RTDG" risulta uguale a "Sì".

In tal caso si deve selezionare il perimetro di applicazione scegliendo fra le seguenti opzioni:

- Intero perimetro;
- Solo parte comunale;
- Solo parte gestore.

Se il campo "Tipo Gestione" della presente maschera risulta uguale a "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 21.1, lettera a) della RTDG)", il perimetro interessato sarà necessariamente quello relativo a "Solo parte comunale".

RICOSTRUZIONE RAB DISALLINEATA

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo "Rab disallineata - Art. 22 RTDG" risulta uguale a "Sì".

Selezionare dalla casella combinata la modalità utilizzata per la ricostruzione della stratificazione scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

- Stratificazione pubblicata sul bando di gara;
- Stratificazione standard.

RICOSTRUZIONE VIR

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 21.1, lettera a) della RTDG)”.

In tal caso selezionare dalla casella combinata la modalità utilizzata per la ricostruzione della stratificazione scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

- Stratificazione pubblicata sul bando di gara;
- Stratificazione standard.

QUOTA CIN170 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 21.1, lettera a) della RTDG”.

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore del capitale investito netto (CIN_{170}), determinato ai fini tariffari, sia stato calcolato con il criterio d’ufficio previsto dall’articolo 7, comma 6 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas/159/08 (RTDG 2009-2012), è necessario indicare il valore della quota di CIN_{170} , relativo al perimetro del medesimo CIN_{170} riferibile alla porzione di investimenti soggetta a trasferimento oneroso ($QuotaCIN170_{oner}$), che è pari al rapporto tra il valore industriale residuo (VIR), relativo alla porzione soggetta a trasferimento a titolo oneroso (VIR_{oner}), e il valore industriale residuo (VIR) relativo all’intero perimetro (VIR_{totale}).

Formalmente: $QuotaCIN170_{oner} = \frac{VIR_{oner}}{VIR_{totale}}$

Dove:

VIR_{oner} è il valore relativo alla quota parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso come desumibile, di norma, nella sezione “Dati economici valutazioni VIR” della Tabella 18 delle *Linee Guida*;

VIR_{totale}

è il valore complessivo (sia della parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso sia della parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso) dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso (VIR_{comune}), in assenza di una valutazione nell'ambito dell'iter di assegnazione del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM oggetto dell'affidamento, il valore viene determinato sulla base di perizia asseverata, con attestazione dell'applicazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" del 7 aprile 2014, approvate con il decreto ministeriale 22 maggio 2014, come successivamente modificate e integrate (di seguito: *Linee Guida*) .

In assenza della perizia asseverata di VIR_{comune} il valore di $QuotaCIN170_{oner}$ viene determinato, per ciascuna delle due porzioni (porzione soggetta a trasferimento e porzione non soggetta a trasferimento oneroso), utilizzando il valore di $VIR_{semplificato}$ determinato sulla base della procedura riportata nell'appendice 1 al presente manuale.

Formalmente:

$$QuotaCIN170_{oner} = \frac{VIR_{semplificato_{oner}}}{VIR_{semplificato_{comune}} + VIR_{semplificato_{oner}}}$$

QUOTA QA170 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo "Tipo Gestione" risulta uguale a "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 21.1, lettera a) della RTDG)".

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore della quota di ammortamento (QA_{170}), determinato ai fini tariffari, sia stato calcolato con il criterio d'ufficio previsto dall'articolo 7, comma 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas/159/08 (RTDG 2009-2012), è necessario indicare il valore della quota di QA_{170} , relativo al perimetro della medesima QA_{170} riferibile alla porzione di investimenti soggetta a trasferimento oneroso ($QuotaQA_{170}_{oner}$), che è pari al rapporto tra il valore di ricostruzione a nuovo, relativo alla porzione soggetta a trasferimento a titolo oneroso (VRN_{oner}), e il valore di ricostruzione a nuovo relativo all'intero perimetro (VRN_{totale}).

Formalmente: $QuotaQA_{170}_{oner} = \frac{VRN_{oner}}{VRN_{totale}}$

Dove:

VRN_{oner} è il valore relativo alla quota parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso come desumibile, di norma, nella sezione "Dati economici valutazioni VIR" della Tabella 18 delle *Linee Guida*;

VRN_{totale} è il valore complessivo (sia della parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso sia della parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso) dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso (VRN_{comune}), in assenza di una valutazione nell'ambito dell'*iter* di assegnazione del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM oggetto dell'affidamento, il valore viene determinato sulla base di perizia asseverata, con attestazione dell'applicazione delle "*Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale*" del 7 aprile 2014, approvate con il decreto ministeriale 22 maggio 2014, come successivamente modificate e integrate (di seguito: *Linee Guida*).

In assenza della perizia asseverata di VRN_{comune} il valore di $QuotaCIN170_{oner}$ viene determinato, per ciascuna delle due porzioni (porzione soggetta a trasferimento e porzione non soggetta a trasferimento oneroso), utilizzando il valore di $VRN_{semplificato}$ determinato sulla base della procedura riportata nell'appendice 1 al presente manuale.

Formalmente:

$$QuotaQAI70_{oner} = \frac{VRN_{semplificato}_{oner}}{VRN_{semplificato}_{comune} + VRN_{semplificato}_{oner}}$$

Indicare 0 (zero) in tutti gli altri casi.

QUOTA CONTRIBUTI ARTICOLO 16, COMMA 6 DELLA RTDG 2009-2012 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo "Tipo Gestione" risulta uguale a "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 21.1, lettera a) della RTDG)".

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore dei contributi privati di allacciamento sia stato calcolato dagli uffici dell'Autorità con il criterio previsto dall'articolo 16, comma 6 della RTDG 2009-2012, è necessario indicare la quota riferibile alla porzione di detti contributi soggetta a trasferimento oneroso, che è pari al rapporto tra il valore residuo dei contributi privati relativo alla porzione soggetta a trasferimento oneroso e il valore residuo dei contributi privati relativo al totale impianto, come riportati nella sezione "Dati economici valutazioni VIR" della Tabella 18 delle *Linee Guida*.

Indicare 0 (zero) in tutti gli altri casi.

SOTTOSEZIONE ARTICOLO 24 RTDG

La presente sottosezione deve essere compilata solo nei casi previsti dall'articolo 24 della RTDG.

Scegliere una tra le tre seguenti voci:

- Raggruppamento temporaneo d'impresa (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 24.1 della RTDG);
- Situazione di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91 (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 24.2 della RTDG);
- Partecipazioni del gestore entrante nel gestore uscente che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 24.2 della RTDG (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 24.3 della RTDG).

QUOTA PARTECIPAZIONE

Solo nel caso in cui la scelta operata al precedente punto è uguale a "Partecipazioni del gestore entrante nel gestore uscente che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 24.2 della RTDG (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 24.3 della RTDG)", è necessario indicare la quota di partecipazione detenuta dal gestore entrante nel gestore uscente (quota che non passa a VIR).

5.2.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- La maschera può essere compilata solo dopo aver salvato la "**Gare d'ambito**".
- La compilazione avviene per ambito, gli ambiti mostrati sono quelli inseriti nella maschera "**Gare d'ambito**".
- È possibile salvare la maschera senza aggiungere alcuna località.
- Le località selezionabili sono a gas naturale del distributore associate all'ambito per cui si sta compilando.
- Tutti i campi visibili sono obbligatori.
- La "**Data consegna impianto**" deve essere compresa tra la "**Data inizio affidamento Ambito**" inserita nella maschera "**Gare d'ambito**" per l'ambito oggetto di compilazione e la data di apertura della raccolta (15/10/2019).
- I campi relativi alle Quote devono essere compresi tra 0 e 1.

- I campi relativi alle Quote devono avere al massimo 2 decimali.
- Scegliendo Sì per “**Rab disallineata - Art. 22 RTDG**”, sarà obbligatorio compilare anche i campi “**Perimetro interessato**” e “**Ricostruzione RAB disallineata**”.
- Se per “**Tipo Gestione**” è stato scelto “**Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 2.1, lettera a) della RTDG**”, nel campo “**Perimetro interessato**” sarà obbligatorio selezionare l’opzione “**Solo parte comunale**”.
- Perché i dati vengano salvati correttamente, è necessario premere il bottone “AGGIUNGI/MODIFICA” e successivamente il bottone “SALVA”.

5.2.3 Riclassifiche reti di trasporto

Solo nei casi in cui sia stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MISE) una riclassificazione di una rete regionale di trasporto in rete di distribuzione del gas, riportare le seguenti informazioni:

- La data di decorrenza, come risultante dal decreto MISE con il quale viene autorizzata la riclassificazione; la data selezionata deve essere uguale o precedente alla data di validità della raccolta dati;
- La dichiarazione di veridicità (pdf) nel formato standard fornito dall’Autorità debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della società; il file caricato nella sezione deve essere obbligatoriamente in formato pdf;
- La stratificazione dei valori delle immobilizzazioni nette e dei contributi netti così come risultante dall’ultima approvazione delle tariffe di trasporto (xls) nel formato standard fornito dall’Autorità; il file caricato nella sezione deve essere obbligatoriamente in formato xls.


Una volta inserita la riclassifica, dall’elenco della casella combinata denominata “**Aggiungi una località alla riclassifica**”, selezionare e aggiungere le località interessate dalla medesima riclassifica.

ATTENZIONE: una località può essere associata ad una sola riclassifica.

Nota: solo per le località selezionate sarà possibile inserire la stratificazione nella “Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto” presente sia nel riquadro Distribuzione sia nel riquadro Misura.

Solo per le località selezionate è prevista l’abilitazione della “Sezione II – Costo Storico” e della “Sezione II bis – Stratificazione contributi” relativa agli investimenti dell’anno 2016 da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2016 non sia stato già considerato nell’ultima approvazione tariffaria del trasporto.

ATTENZIONE: salvando la “Sezione II – Costo Storico” o la “Sezione II bis – Stratificazione contributi” per le località selezionate, non sarà più possibile deselezionarle.



Anno dichiarazione	Data Decorrenza (gg/mm/aaaa)	Dichiarazione di veridicità (formato pdf)	Stratificazione lato trasporto (formato xls)
Anno solare 2015	21/03/2015	Dichiarazione_veridicità.pdf ⓘ	Stratificazione_lato_trasporto.xls ⓘ

Località	Denominazione
13196	Località gas naturale

Aggiungi una località alla riclassifica

Selezionare una località

Aggiungi riclassifica

Data decorrenza (gg/mm/aaaa)	Inserisci dichiarazione di veridicità (formato pdf)	Inserisci stratificazione lato trasporto (formato xls)
<input type="text"/>	Sfogliare... Nessun file selezionato. ⓘ	Sfogliare... Nessun file selezionato. ⓘ

Figura 5.5: maschera riclassifiche reti di trasporto

ATTENZIONE: dopo aver effettuato l'invio definitivo, tutte le riclassifiche e le località salvate nella maschera saranno considerate definitive, non sarà quindi più possibile rimuoverle.

5.2.3.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- È possibile salvare la maschera senza aver inserito alcuna riclassifica.
- Il campo **“Data decorrenza”** è obbligatorio e deve essere uguale o precedente alla data di validità della raccolta dati.
- La dichiarazione di veridicità deve essere obbligatoriamente in formato pdf (è possibile scaricare il template tramite l'apposita icona arancione).
- La stratificazione lato trasporto deve essere obbligatoriamente in formato xls (è possibile scaricare il template tramite l'apposita icona arancione).
- È obbligatorio associare almeno una località alla riclassifica.

5.3 Attività di distribuzione

5.3.1 Sezione I - Risultati fisici

Con riferimento alle distribuzioni di gas diversi dal gas naturale si precisa quanto segue:

- Per le località con anno di prima fornitura (APF) 2018 o 2019 la presente sezione non deve essere compilata;
- Le località per le quali alla data del 31 dicembre 2018 il numero di punti di riconsegna attivi (PDR) risulta inferiore a 300, possono non compilare le sezioni di seguito descritte (devono però spuntare il *flag* PDR < 300 presente in “**Attività di distribuzione - Sezione I - Risultati fisici**”).

Con riferimento alle distribuzioni di gas naturale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 31, commi 2 e 3 della RTDG, per le località in avviamento (APF 2018 o 2019) indicare:

- per le località con APF=2018, il numero di punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre 2018, compilando il campo denominato “*Punti di riconsegna – Anno precedente*”, e il numero di punti di riconsegna attivi alla data di taglio della configurazione (16 ottobre 2019) compilando il campo “*Punti di riconsegna – Anno attuale*”;
- per le località con APF=2019, il numero di punti di riconsegna attivi alla data di taglio della configurazione (16 ottobre 2019), compilando il campo denominato “*Punti di riconsegna – Anno attuale*”.



Punti di riconsegna - Anno precedente	<input type="text"/>
Punti di riconsegna - Anno corrente	<input type="text"/>

SALVA ELENCO MASCHERE STAMPA PDF INVIO DEFINITIVO

Figura 5.6: maschera risultati fisici distribuzione per località in avviamento

► **PDR<300**

Solo con riferimento alle distribuzioni di gas diversi dal gas naturale, spuntare il *flag* nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2018 il numero di punti di riconsegna attivi (PDR) risulti inferiore a 300.

► **ANNO 2018**

SCAGLIONI CONSUMO

PUNTI DI RICONSEGNA SENZA CORRETTORE

P₁

indicare per ogni scaglione di consumo il numero di punti di riconsegna (non provvisti di apparecchiature di correzione dei volumi e con pressione ≤ 25 mbar con riferimento al gas naturale e con pressione ≤ 35 mbar, per gli altri gas) attivi al 31 dicembre 2018, i cui consumi individuali risultino compresi tra il minimo e il massimo dello scaglione e, in corrispondenza, la somma dei quantitativi di gas distribuito (Smc) ai punti di riconsegna risultati attivi durante l'anno 2018, opportunamente riportati alle condizioni *standard* secondo le modalità previste dagli articoli 6 o 7 della RTDG.

P₂

indicare per ogni scaglione di consumo il numero di punti di riconsegna (non provvisti di apparecchiature di correzione dei volumi e con pressione > 25 mbar con riferimento al gas naturale e con pressione > 35 mbar per gli altri gas) attivi al 31 dicembre 2018 i cui consumi individuali risultino compresi tra il minimo e il massimo dello scaglione e, in corrispondenza, la somma dei quantitativi di gas distribuito (Smc) ai punti di riconsegna risultati attivi durante l'anno 2018, opportunamente riportati alle condizioni *standard* secondo le modalità previste dagli articoli 6 o 7 della RTDG.

PUNTI DI RICONSEGNA CON CORRETTORE

indicare per ogni scaglione di consumo il numero di punti di riconsegna (provvisi di apparecchiature di correzione dei volumi) attivi al 31 dicembre 2018 i cui consumi individuali risultino compresi tra il minimo e il massimo dello scaglione e, in corrispondenza, la somma dei quantitativi di gas distribuito (Smc) ai punti di riconsegna risultati attivi durante l'anno 2018.

LUNGHEZZA RETE (METRI) ALTA PRESSIONE

indicare la lunghezza (metri) al 31 dicembre 2018 delle reti distributive esercite in alta pressione.

LUNGHEZZA RETE (METRI) MEDIA PRESSIONE

indicare la lunghezza (metri) al 31 dicembre 2018 delle reti distributive esercite in media pressione.

LUNGHEZZA RETE (METRI) BASSA PRESSIONE

indicare la lunghezza (metri) al 31 dicembre 2018 delle reti distributive esercite in bassa pressione.

► **ANNO 2019**

È necessario procedere ad una valorizzazione, convenzionalmente riferita all'anno 2019, della lunghezza di rete, dei punti di riconsegna e del gas distribuito, sulla base dei dati relativi agli ultimi dodici mesi disponibili, indicando inoltre il periodo preso a riferimento per tale valutazione (periodo di riferimento).

PDR

indicare il numero di punti di riconsegna attivi all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

GAS DISTRIBUITO

indicare il valore del gas distribuito (*standard* metri cubi) ai punti di riconsegna risultati attivi nel periodo di riferimento, opportunamente riportato, nei casi previsti, alle condizioni *standard* secondo le modalità previste dall'articolo 6 o 7 della RTDG.

LUNGHEZZA RETE (METRI) ALTA PRESSIONE

indicare la lunghezza (metri) delle reti distributive, esercite in alta pressione, risultante all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

LUNGHEZZA RETE (METRI) MEDIA PRESSIONE

indicare la lunghezza (metri) delle reti distributive, esercite in media pressione, risultante all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

LUNGHEZZA RETE (METRI) BASSA PRESSIONE

indicare la lunghezza (metri) delle reti distributive, esercite in bassa pressione, risultante all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

PRIMO GIORNO

Indicare il giorno iniziale del periodo di riferimento.

ULTIMO GIORNO

Indicare il giorno finale del periodo di riferimento.

MODELLO STORICO 46BIS

GP

Il campo relativo al GP deve essere compilato obbligatoriamente in caso di presentazione dell'istanza di cui al comma 59.2 della RTDG.

È il valore che esprime il grado di proprietà delle reti da parte del Comune (può variare tra 0 e 1), come definito al comma 59.4 della RTDG.

I restanti campi della presente sezione devono essere compilati qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- i comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge n. 159/07
- il riconoscimento dei maggiori oneri a carico delle imprese distributrici non sia già stato riconosciuto con precedenti deliberazioni.

CANONE ATTUALE ($CAN_{0,c,i}$)

È il valore del canone di concessione richiesto dal Comune precedentemente l'aumento disposto ai sensi delle disposizioni del comma 4, dell'articolo 46-bis, del decreto-legge n. 159/07, all'impresa distributrice.

Qualora la stessa impresa distributrice operi in più località di uno stesso comune e qualora il canone richiesto dal comune non sia assegnabile in modo distinto alle singole località, l'ammontare del canone medesimo è ripartito tra le località in funzione del numero di punti di riconsegna serviti al 31 dicembre 2018.

CoL

È l'ammontare massimo dei maggiori oneri riconoscibili, determinato secondo la formula di cui al comma 59.4 della RTDG.

Tale riconoscimento trova applicazione nei soli casi di concessione di distribuzione scaduta, limitatamente al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara.

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 4, ARTICOLO 46/BIS DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 2007, N. 159 (NON SONO PREVISTI ALLEGATI).

Le imprese distributrici interessate, oltre a compilare i dati della presente sezione, devono presentare nei termini previsti dall'articolo 59 della RTDG apposita istanza all'Autorità, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 59.2 della RTDG. In merito si segnala che non sono previsti moduli pre-definiti per la predisposizione dell'istanza. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione di cui al comma 59.3 della RTDG. Le imprese nell'istanza precisano la data di decorrenza dell'aumento del canone.

Con separata comunicazione le imprese distributrici comunicano la data in cui la maggiorazione viene a cessare.

L'istanza deve essere obbligatoriamente allegata nel caso in cui sia dichiarato un valore non nullo di COL. In quel caso dovrà essere compresa in un unico *file* selezionabile premendo il bottone Sfoglial² e successivamente confermando col tasto Carica.

NOTA: l'istanza non deve essere presentata con riferimento a località per le quali l'Autorità abbia già approvato l'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.1 della RTDG e non venga richiesta una modifica di tale ammontare.

5.3.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- In almeno uno scaglione la somma dei pdr deve essere > 0 .
- In almeno uno scaglione la somma del gas distribuito deve essere > 0 .
- La somma delle lunghezze di rete deve essere > 0 .
- Il primo e l'ultimo giorno sono obbligatori.
- Se il campo “**Col (€)**” viene valorizzato con un valore maggiore di 0, è obbligatorio inserire un file per il campo “ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 4, ARTICOLO 46/BIS”.

5.3.2 Sezione II - Costo storico

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2018 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2018 **[LIC];**

² Il nome e l'aspetto di questo bottone possono variare a seconda del *browser* utilizzato.

- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2018 **[LIC prec.]**;
- il valore pre-consuntivo dei nuovi investimenti del 2019 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)]**;
- il valore pre-consuntivo delle immobilizzazioni in corso del 2019 **[LIC]**.

Con riferimento a riclassificazioni di reti di trasporto in reti di distribuzione del gas è prevista l'abilitazione della sezione relativa agli investimenti dell'anno 2017 da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2017 non sia stato già considerato nell'ultima approvazione tariffaria del trasporto.

Pertanto si dovranno riportare i dati di investimento non ancora presenti sommandoli a quelli già in precedenza dichiarati.

In relazione ai valori a pre-consuntivo, in generale le imprese devono comunicare, se disponibili, i dati relativi agli investimenti distinti per località sulla base dei documenti aziendali di pre-consuntivo per l'anno 2019 disponibili alla data dell'invio.

In caso di disponibilità dei dati di investimento a livello di società, senza il dettaglio a livello di località, le imprese ripartiscono i dati di società a livello di località sulla base di criteri di ragionevolezza, ad esempio utilizzando come *driver* per tale ripartizione i dati relativi agli investimenti effettuati nell'anno precedente.

In caso di indisponibilità di un dato pre-consuntivo consolidato a livello di società, le imprese indicano quali valori degli investimenti per l'anno 2019 un valore corrispondente al 90% del valore degli investimenti effettuati nel 2018.

In ogni caso, le imprese sono tenute a compilare ed inviare, contestualmente alla richiesta di determinazione della tariffa di riferimento, l'allegato riportato in appendice a questo documento (ALLEGATO 3), dichiarando quale approccio è stato utilizzato per la comunicazione dei dati di investimento 2019 a preconsuntivo.

I valori di pre-consuntivo sono da riferirsi all'intero anno.

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2018 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2018 a seguito di separazione/unione di precedenti località o nei casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Con riferimento alle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari, l'impresa distributrice dovrà dichiarare nella "SEZIONE II COSTO STORICO" la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali e riportare, in coerenza con quanto dichiarato nella medesima "SEZIONE II COSTO STORICO", l'equivalente stratificazione nella "SEZIONE IV DISMISSIONI" della località sulla quale erano stati dichiarati in precedenza tali investimenti.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a "Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)" e "Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)" dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne "Condotte stradali" e "Impianti principali", non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località l'impresa distributrice dovrà inserire il valore degli incrementi patrimoniali per l'anno 2018.

I valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2018 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

ATTENZIONE: salvando questa maschera per una località associata ad un riclassifica di rete di trasporto, non sarà più possibile rimuoverla dalla maschera “Riclassifiche reti di trasporto” (paragrafo 5.2.3).

5.3.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

5.3.3 Sezione II - VIR

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Tipo Gestione” della maschera “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” risulta uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 21.1, lettera a) della RTDG)”.

In questo caso, con riferimento all’attività di distribuzione e alla porzione soggetta a trasferimento oneroso, si dovrà riportare la stratificazione del valore delle immobilizzazioni lorde di località ($VIRL_{s,t}^{AT-1}$) di cui all’articolo 1 della determinazione 1 agosto 2016, n. 19/2016 – DIUC (di seguito: determina 19/16) ricostruito secondo le disposizioni previste dalla medesima determina 19/16 e considerando l’utilizzo della stratificazione del valore industriale residuo (VIR) pubblicata sul bando di gara.

Nel caso in cui non sia disponibile la stratificazione del VIR, la matrice dei pesi $[\phi_{s,t}]$ da utilizzare è quella descritta nell'appendice 1 al presente manuale.

Si precisa che, ai fini del calcolo del fattore di degrado ($FD_{s,t}^{AT-1}$) riportato nella formula di cui all'articolo 1 della determina 19/16, si considera l'anno consegna impianto (ACI) uguale all'anno tariffe (AT) (es. ACI=2019 allora AT=2019) e, come riportato nel chiarimento pubblicato in data 3 ottobre 2016, si utilizzano le vite utili fissate nella RTDG in relazione alle gestioni per ambito.

Pertanto, il parametro $FD_{s,t}^{AT-1}$ dovrà essere calcolato assumendo come anno calcolo (AC) l'anno t-1 rispetto all'ACI (es. ACI=2019 allora AC=2018).

Il vettore del deflatore degli investimenti fissi lordi (d_t^{AT-1} riportato nella seguente TABELLA 1) da utilizzare nella formula dovrà essere espresso a prezzi dell'anno AC ($d_{AT-1}^{AT-1} = 2018$).

TABELLA 1

Anno Cespite (t)	d_t^{AT-1}
1956	34,280
1957	33,326
1958	34,096
1959	34,337
1960	32,958
1961	31,808
1962	30,513
1963	28,224
1964	27,043
1965	26,956
1966	26,232
1967	25,369
1968	24,799
1969	23,417
1970	20,609
1971	19,570
1972	18,947
1973	15,810
1974	12,199
1975	10,405
1976	8,696
1977	7,406

1978	6,541
1979	5,687
1980	4,590
1981	3,754
1982	3,262
1983	2,925
1984	2,678
1985	2,456
1986	2,366
1987	2,267
1988	2,147
1989	2,037
1990	1,911
1991	1,805
1992	1,736
1993	1,672
1994	1,617
1995	1,554
1996	1,504
1997	1,464
1998	1,439
1999	1,418
2000	1,379
2001	1,347
2002	1,312
2003	1,287
2004	1,246
2005	1,209
2006	1,180
2007	1,150
2008	1,115
2009	1,082
2010	1,083
2011	1,058
2012	1,026
2013	1,012
2014	1,011
2015	1,009
2016	1,006
2017	1,006
2018	1,000

Si ricorda inoltre che, ai fini della ricostruzione del valore lordo da dichiarare nell'ambito della presente raccolta dati, per i valori dichiarati dall'anno 2013 compreso, il calcolo del fattore di degrado è effettuato assumendo come anno di calcolo AC l'anno AT-1, mentre, per i valori dichiarati con riferimento agli anni precedenti, il calcolo del fattore di degrado è effettuato assumendo come anno di calcolo AC l'anno AT-2.

Questa differenziazione riflette la modifica dei criteri di regolazione introdotta a partire dall'AT 2014 per mitigare gli effetti del *lag regolatorio* nel riconoscimento degli investimenti, a seguito della quale sono stati considerati anche gli investimenti dell'anno AT-1.

Nella TABELLA 2 che segue sono indicati i valori del parametro $(1 - FD_{s,t}^{AT-1})$ della formula riportata al punto 1 della determinazione 19/16, calcolato secondo i criteri sopra esposti.

TABELLA 2

ANNO	Condotte stradali	Fabbricati	Impianti di derivazione	Impianti principali e secondari	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali <=G6	Misuratori convenzionali >G6	Dispositivi Add-on
1959	3,3333%	3,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1960	5,0000%	5,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1961	6,6667%	6,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1962	8,3333%	8,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1963	10,0000%	10,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1964	11,6667%	11,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1965	13,3333%	13,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1966	15,0000%	15,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1967	16,6667%	16,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1968	18,3333%	18,3333%	2,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1969	20,0000%	20,0000%	4,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1970	21,6667%	21,6667%	6,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1971	23,3333%	23,3333%	8,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1972	25,0000%	25,0000%	10,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1973	26,6667%	26,6667%	12,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1974	28,3333%	28,3333%	14,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1975	30,0000%	30,0000%	16,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1976	31,6667%	31,6667%	18,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1977	33,3333%	33,3333%	20,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1978	35,0000%	35,0000%	22,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1979	36,6667%	36,6667%	24,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1980	38,3333%	38,3333%	26,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1981	40,0000%	40,0000%	28,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1982	41,6667%	41,6667%	30,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1983	43,3333%	43,3333%	32,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1984	45,0000%	45,0000%	34,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1985	46,6667%	46,6667%	36,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1986	48,3333%	48,3333%	38,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1987	50,0000%	50,0000%	40,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

1988	51,6667%	51,6667%	42,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1989	53,3333%	53,3333%	44,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1990	55,0000%	55,0000%	46,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1991	56,6667%	56,6667%	48,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1992	58,3333%	58,3333%	50,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1993	60,0000%	60,0000%	52,0000%	4,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1994	61,6667%	61,6667%	54,0000%	8,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1995	63,3333%	63,3333%	56,0000%	12,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1996	65,0000%	65,0000%	58,0000%	16,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1997	66,6667%	66,6667%	60,0000%	20,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1998	68,3333%	68,3333%	62,0000%	24,0000%	0,0000%	0,0000%	5,0000%	0,0000%
1999	70,0000%	70,0000%	64,0000%	28,0000%	0,0000%	0,0000%	10,0000%	0,0000%
2000	71,6667%	71,6667%	66,0000%	32,0000%	0,0000%	0,0000%	15,0000%	0,0000%
2001	73,3333%	73,3333%	68,0000%	36,0000%	0,0000%	0,0000%	20,0000%	0,0000%
2002	75,0000%	75,0000%	70,0000%	40,0000%	0,0000%	0,0000%	25,0000%	0,0000%
2003	76,6667%	76,6667%	72,0000%	44,0000%	6,6667%	6,6667%	30,0000%	6,6667%
2004	78,3333%	78,3333%	74,0000%	48,0000%	13,3333%	13,3333%	35,0000%	13,3333%
2005	80,0000%	80,0000%	76,0000%	52,0000%	20,0000%	20,0000%	40,0000%	20,0000%
2006	81,6667%	81,6667%	78,0000%	56,0000%	26,6667%	26,6667%	45,0000%	26,6667%
2007	83,3333%	83,3333%	80,0000%	60,0000%	33,3333%	33,3333%	50,0000%	33,3333%
2008	85,0000%	85,0000%	82,0000%	64,0000%	40,0000%	40,0000%	55,0000%	40,0000%
2009	86,6667%	86,6667%	84,0000%	68,0000%	46,6667%	46,6667%	60,0000%	46,6667%
2010	88,3333%	88,3333%	86,0000%	72,0000%	53,3333%	53,3333%	65,0000%	53,3333%
2011	90,0000%	90,0000%	88,0000%	76,0000%	60,0000%	60,0000%	70,0000%	60,0000%
2012	91,6667%	91,6667%	90,0000%	80,0000%	66,6667%	66,6667%	75,0000%	66,6667%
2013	91,6667%	91,6667%	90,0000%	80,0000%	66,6667%	66,6667%	75,0000%	66,6667%
2014	93,3333%	93,3333%	92,0000%	84,0000%	73,3333%	73,3333%	80,0000%	73,3333%
2015	95,0000%	95,0000%	94,0000%	88,0000%	80,0000%	80,0000%	85,0000%	80,0000%
2016	96,6667%	96,6667%	96,0000%	92,0000%	86,6667%	86,6667%	90,0000%	86,6667%
2017	98,3333%	98,3333%	98,0000%	96,0000%	93,3333%	93,3333%	95,0000%	93,3333%
2018	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%

5.3.3.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi accettano valori negativi.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

5.3.4 Sezione II - Rab Disallineate

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Rab disallineata - Art. 22 RTDG” della maschera “Affidamento concessioni a seguito gara d’ambito” risulta uguale a “Sì”.

Ai fini del calcolo si deve seguire la procedura di seguito descritta:


DETERMINAZIONE DELL'IMMOBILIZZATO LORDO PARAMETRICO PER PERIMETRO

Il calcolo del valore dell'immobilizzato lordo parametrico per metro di rete è effettuato sempre a livello di località applicando la formula di cui all'articolo 23 della RTDG, è dovrà sempre essere espresso a prezzi 2018 (i parametri della formula sono stati aggiornati all'anno 2018).

Nuova formula:

$$\bar{Y}_i = 74,85 \times D_1 + 86,91 \times D_2 + 733,55 \times (D_1 X_i) + 1077,13 \times (D_2 X_i) + 1314,77 \times (D_3 X_i)$$

Nella figura di seguito riportata viene schematizzata la formula di cui all'articolo 23, comma 1, della RTDG:



Con riferimento ai parametri fisici da utilizzare all'interno della formula si assumono sempre i seguenti valori:

- punti di riconsegna complessivi (*PDR*) risultanti al 31 dicembre 2017;
- lunghezza della rete (*LR*) risultante al 31 dicembre 2017.

Il valore lordo parametrico delle immobilizzazioni di località è ottenuto moltiplicando il valore lordo parametrico unitario (\bar{Y}) per i metri di rete³ (*LR*).

Il valore così ottenuto deve essere decurtato applicando un coefficiente pari a 0,75, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della RTDG; devono inoltre essere sommati i nuovi investimenti relativi ai cespiti afferenti l'attività di misura per il periodo dal 2012 al 2017 estremi inclusi⁴.

Nel caso generale in cui sia disponibile la stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo (*VRN*⁵) con riferimento sia alla quota parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso, sia della restante quota parte di proprietà degli Enti locali concedenti o di società patrimoniali delle reti, si procede al calcolo del peso dei singoli perimetri *p*, sulla base della seguente formula:

$$\bar{Y}_{p,2018}^{lordo} = 0,75 * (\bar{Y} * LR * \mu_p) + \Delta IMLmis_{p,2018}^{2012_2017}$$

dove:

$\bar{Y}_{p,2018}^{lordo}$ è il valore dell'immobilizzato lordo parametrico, espresso in euro, relativo al perimetro *p* di riferimento (quota parte soggetta a trasferimento oneroso o restante quota parte)

³ Il valore relativo ai metri di rete da utilizzare a tale scopo è il medesimo considerato per il calcolo del valore parametrico unitario, considerando il perimetro dell'intera rete.

⁴ La Direzione infrastrutture rende disponibile tale valore nell'area riservata alle imprese nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti concordato con l'ente concedente (se in fase di avvio non risulti ancora disponibile tale valore nell'area riservata, lo stesso potrà essere richiesto alla Direzione infrastrutture all'indirizzo di posta elettronica infrastrutture@arera.it indicando nell'oggetto: **valore relativo al delta IMLmisura per determinazione IML parametrico**).

⁵ espresso a prezzi 2018 con consistenza degli asset al 31 dicembre 2017

μ_p è il peso attribuito al perimetro p in esame dato da:
$$\mu_p = \frac{VRN_{p,2018}}{VRN_{totale2018}}$$

dove:

$VRN_{p,2018}$ è il valore di ricostruzione a nuovo relativo al perimetro p in esame dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso (VRN_{comune}), in assenza di una valutazione nell'ambito dell'iter di assegnazione del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM oggetto dell'affidamento, il valore viene determinato sulla base di perizia asseverata, con attestazione dell'applicazione delle "*Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale*" del 7 aprile 2014, approvate con il decreto ministeriale 22 maggio 2014, come successivamente modificate e integrate (di seguito: *Linee Guida*);

$VRN_{totale2018}$ è il valore di ricostruzione a nuovo complessivo (sia della parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso sia della parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso) dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso (VRN_{comune}), vale quanto indicato nella precedente definizione.

$\Delta IML_{mis}^{2012-2017}_{p,2018}$ è il valore, a prezzi 2018, dell'immobilizzato lordo effettivo per l'attività di misura⁶ attribuito al perimetro p in esame, relativo agli investimenti realizzati nel periodo 2012-2017, assunto al netto di eventuali alienazioni e/o dismissioni anticipate e calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 56 della RTDG.

⁶ Non rientrano nelle valutazioni i cespiti centralizzati ovvero concentratori e sistemi di telelettura/telegestione

In assenza della perizia asseverata di VRN per la parte non soggetta a trasferimento oneroso, il valore di μ_p viene determinato, per ciascuna delle due porzioni (porzione soggetta a trasferimento e porzione non soggetta a trasferimento oneroso), utilizzando la procedura relativa alla determinazione del VRN semplificato, di cui all'appendice 1 allegata al presente documento.

Formalmente:

$$\mu_p = \frac{VRN_{semplificato}_{p,2018}}{VRN_{semplificato}_{totale2018}}$$

VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI APPLICABILITÀ

Ai fini della verifica della condizione di applicabilità, il valore dell'IML effettivo, relativo al perimetro p in esame ($IML_{p,2018}^{eff}$), dovrà essere espresso a prezzi 2018 con consistenza degli asset al 31 dicembre 2017.

La condizione di applicabilità sul singolo perimetro p , risulta rispettata se:

$$IML_{p,2018}^{eff} < \bar{Y}_{p,2018}^{lordo}$$

STRATIFICAZIONE DEL VALORE LORDO PARAMETRICO

Con riferimento al tipo di perimetro p interessato, si dovrà riportare, all'interno della presente raccolta dati, la stratificazione del valore lordo parametrico ricostruito ($\bar{Y}_{p,2018}^{lordo}$).

Nel caso generale in cui è disponibile la stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo ($VRN_{p,2018}$), partendo dalla matrice che rappresenta la stratificazione per tipologia di cespiti s e per anno di entrata in esercizio t del medesimo $VRN_{p,2018}$, dividendo i singoli elementi di tale matrice per detto valore, si ottiene una matrice di pesi percentuali $[\phi_{s,t}]$ che esprime la stratificazione per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio.

Tale matrice di pesi $[\phi_{s,t}]$ deve quindi essere moltiplicata per il valore di $\overline{Y}_{p,2018}^{\text{lordo}}$, così da ottenere una matrice, riportante per colonna le tipologie di cespiti s e per riga gli anni di entrata in esercizio t , che rappresenta la stratificazione del *valore lordo parametrico ricostruito* ($\overline{Y}_{p,2018,s,t}^{\text{lordo}}$); tali valori dovranno essere espressi a prezzi dell'anno di entrata in esercizio, considerando il deflatore degli investimenti fissi lordi con 2018=1.

Formalmente:

$$\overline{Y}_{p,2018,s,t}^{\text{lordo}} = \frac{\overline{Y}_{p,2018}^{\text{lordo}} * \phi_{s,t}}{d_t^{2018}}$$

Nel caso in cui invece non sia disponibile la stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo ($VRN_{p,2018}$), la matrice dei pesi $[\phi_{s,t}]$ è determinata partendo dal valore di $VRN_{\text{semplificato},p,2018}$, secondo la procedura descritta nell'appendice 1 allegata al presente manuale.

5.3.4.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Intero perimetro*”, sia la “**Quota Comunale**” che la “**Quota Gestore**” possono essere compilate con valori maggiori di zero.
- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Solo parte comunale*”, solo la “**Quota Comunale**” potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la “**Quota Gestore**” dovrà essere lasciata a zero.

- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Solo parte gestore*”, solo la “**Quota Gestore**” potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la “**Quota Comunale**” dovrà essere lasciata a zero.

5.3.5 Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto

Solo per le località servite da gas naturale dichiarate al precedente punto 5.2.3, riportare la stratificazione convenzionale delle immobilizzazioni lorde secondo le disposizioni previste dalla determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 13 ottobre 2016, n. 21/2016.

Il criterio da utilizzare ai fini della ripartizione del valore totale delle immobilizzazioni lorde sulle singole località interessate dalla riclassificazione, dovrà essere quello indicato nella dichiarazione di veridicità allegata.

Nella seguente TABELLA 1 si riportano le equiparazioni tra i cespiti relativi all’attività di trasporto e i cespiti relativi all’attività di distribuzione del gas.

TABELLA 1 – TABELLA DI EQUIPARAZIONE CESPITI TRASPORTO E CESPITI DISTRIBUZIONE

CESPITI DISTRIBUZIONE	CESPITI TRASPORTO
Terreni	Terreni
Fabbricati	Fabbricati
Condotte stradali	Metanodotti (condotte e derivazioni)
Impianti di derivazione (allacciamenti)	
Misuratori elettronici	Misuratori
Misuratori tradizionali (esclusi <=G6)	
Misuratori tradizionali <=G6	
Impianti principali e secondari	Centrali di compressione
	Impianti di regolazione e riduzione della pressione
Altre immobilizzazioni	Sistemi informativi
	Altre immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni immateriali
Sistemi di telelettura/telegestione	
Concentratori	
Dispositivi ADD-ON	

5.3.5.1 Modalità di compilazione

- Il valore dei “METANODOTTI (CONDOTTE E DERIVAZIONI)” lato trasporto deve essere *splitato* in “CONDOTTE STRADALI” e “IMPIANTI DI DERIVAZIONE (ALLACCIAMENTI)” lato distribuzione in quanto il degrado è diverso.
- Il valore dei misuratori lato trasporto deve essere *splitato* nelle corrispondenti categorie riportate lato distribuzione in quanto il degrado è diverso; a partire dall’anno 2012 incluso il valore dei misuratori deve essere ulteriormente ripartito sulla base degli elementi dei cespiti indicati nella raccolta dati.
- Non esistono le categorie di cespiti lato trasporto relative a “SISTEMI DI TELELETTURA/TELEGESTIONE”, “CONCENTRATORI” e “DISPOSITIVI ADD-ON”.
- Le categorie “SISTEMI INFORMATIVI”, “ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI” e “IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI” valutate con il criterio del costo storico rivalutato lato trasporto, vengono valutate con criteri parametrici lato distribuzione.
- Tutti i campi della maschera accettano valori negativi.
- Tutti i campi della maschera sono obbligatori.

5.3.6 Sezione II bis - Stratificazione contributi

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite il valore dei contributi incassati nel 2018.

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2018 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2018 a seguito di separazione/unione di precedenti località o nei casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Con riferimento a riclassificazioni di reti di trasporto in reti di distribuzione del gas è prevista l'abilitazione della sezione relativa ai contributi dell'anno 2017 da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2017 non sia stato già considerato nell'ultima approvazione tariffaria del trasporto.

Pertanto si dovranno riportare i dati dei contributi non ancora presenti sommandoli a quelli già in precedenza dichiarati.

Con riferimento alle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari, l'impresa distributrice dovrà dichiarare nella "SEZIONE II BIS CONTRIBUTI" la stratificazione storica dei contributi e riportare, in coerenza con quanto dichiarato nella medesima "SEZIONE II BIS CONTRIBUTI", l'equivalente stratificazione nella "SEZIONE IV BIS STRATIFICAZIONE CONTRIBUTI PER DIMISSIONI" della località sulla quale erano stati dichiarati in precedenza tali contributi.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a "Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)" e "Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)" dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne "Condotte stradali" e "Impianti principali".

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei contributi incassati nell'anno 2018.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2018 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

ATTENZIONE: salvando questa maschera per una località associata ad un riclassifica di rete di trasporto, non sarà più possibile rimuoverla dalla maschera "Riclassifiche reti di trasporto" (paragrafo 5.2.3).

5.3.6.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo "**Quota gestore**" deve essere minore o uguale al rispettivo "**Intero perimetro**".
- Il campo "**Quota comunale**" non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi "**Intero perimetro**" e "**Quota gestore**".

5.3.7 Sezione III – Riclassifiche

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell'anno 2018;

- riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2018. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per ciascun anno e per ciascun cespite, riclassificato nel 2018, si devono indicare i valori del costo storico in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nel 2018, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore del costo storico in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2018 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 3.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

5.3.7.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

5.3.8 Sezione III – Riclassifiche per valori VIR

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

5.3.9 Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

5.3.10 Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- contributi riferiti a riclassifiche di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell'anno 2018;

- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2018. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta;

Per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nell’anno 2018, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Il valore dei contributi da associare ai cespiti oggetto della riclassificazione è determinato proporzionalmente al valore dei medesimi cespiti riclassificati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per riclassifiche, è necessario che siano state dichiarate riclassifiche per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Riclassifiche.

ATTENZIONE: a partire dall’anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nel 2018, l’impresa distributrice dovrà inserire il valore dei corrispondenti contributi incassati in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2018 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* “Rettifica dati inseriti in precedenza” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l’anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera **“Stato di lavorazione località”** presente nella sezione **“Dati di Società”**.

Come descritto nel paragrafo 3.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

5.3.10.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

5.3.11 Sezione IV – Dismissioni

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti nell'anno 2018;
- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2018. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “dismissioni” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per **“dismissione”** si intende il caso di alienazione o dismissione anticipata dei cespiti rispetto alla vita utile rilevante a fini regolatori.

Con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato o dismesso anticipatamente nell'anno 2018, si devono indicare i valori del costo storico in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato nel 2018, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore del costo storico in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2018 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 3.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

5.3.11.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.

- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

5.3.12 Sezione IV – Dismissioni per valori VIR

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

5.3.13 Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

5.3.14 Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- contributi riferiti a dismissioni, avvenute nell'anno 2018;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2018. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per dismissioni” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Nei casi di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, alla riduzione del costo storico è associata anche una riduzione dei contributi, determinata in proporzione al valore dei cespiti oggetto di cessione.

NOTA: solo in tali casi, di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, con riferimento alle singole località interessate, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per dismissioni, è necessario che siano state dichiarate dismissioni per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Dismissioni.

ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a "Condotte sostituite (art. 45/3 RTDG)" e "Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45/3 RTDG)" dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne "Condotte stradali" e "Impianti principali".

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato nel 2018, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei corrispondenti contributi incassati in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2018 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* "*Rettifica dati inseriti in precedenza*" che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione "**Stato di lavorazione località**" presente nei "**Dati di Società**".

Come descritto nel paragrafo 3.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

5.3.14.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

5.4 Attività di misura

5.4.1 Sezione I - Risultati fisici

Per le località in avviamento (APF 2018 e 2019) e per le distribuzioni di gas diversi dal gas naturale la presente sezione non deve essere compilata.

In questa sezione, per ciascuna classe di gruppo di misura e per ciascuna tipologia di cespiti, devono essere indicati:

- il numero di misuratori tradizionali non conformi alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas (inclusi quelli su cui è stato installato l'add on)*, dove: una colonna esprime il dato cumulato dei misuratori messi in servizio fino al 31/12/2018 (denominazione colonna: **messi in servizio fino al 31/12/2018**) e una colonna (che rappresenta un di cui della precedente) esprime il dato riferito ai misuratori messi in servizio esclusivamente nell'anno 2018 (denominazione colonna: **messi in servizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018**);
- il numero di misuratori elettronici conformi alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas (al netto dei misuratori elettronici resi tali a seguito dell'installazione dell'add on)*, dove: una colonna esprime il dato cumulato dei misuratori messi in servizio fino al 31/12/2018 (denominazione colonna: **messi in servizio fino al 31/12/2018**) e una colonna (che rappresenta un di cui della precedente) esprime il dato riferito ai misuratori messi in servizio esclusivamente nell'anno 2018 (denominazione colonna: **messi in servizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018**);
- il numero di *add on* installati, dove: una colonna esprime il dato cumulato degli *add on* installati fino al 31/12/2018 (denominazione colonna: **messi in servizio fino al 31/12/2018**) e una colonna (che rappresenta un di cui della precedente) esprime il dato riferito agli *add on* installati esclusivamente nell'anno 2018 (denominazione colonna: **messi in servizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018**).
- **Letture di switch**: indicare il numero di letture di *switch* effettuate nell'anno 2018.

5.4.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono essere interi.

5.4.2 Sezione II - Costo storico

DISTRIBUZIONI GAS NATURALE

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di Gruppo di Misura.

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2018 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2018 **[LIC];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2018 **[LIC prec.];**
- il valore pre-consuntivo dei nuovi investimenti del 2019 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore pre-consuntivo delle immobilizzazioni in corso del 2019 **[LIC].**

Con riferimento a riclassificazioni di reti di trasporto in reti di distribuzione del gas è prevista l'abilitazione della sezione relativa agli investimenti dell'anno 2017 da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2017 non sia stato già considerato nell'ultima approvazione tariffaria del trasporto.

Pertanto si dovranno riportare i dati di investimento non ancora presenti sommandoli a quelli già in precedenza dichiarati.

In relazione ai dati di investimento a pre-consuntivo si applicano le medesime regole descritte nelle “Sezione II – Costo storico” con riferimento all’attività di distribuzione (cfr. paragrafo 5.3.2).

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2018 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2018 a seguito di separazione/unione di precedenti località o nei casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna, l’impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali (fino all’anno 2011 incluso si utilizza la sottosezione “**Cespiti per categoria**”, dall’anno 2012 si utilizza la sottosezione “**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**”); nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Con riferimento alle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari, l’impresa distributrice dovrà dichiarare nella “SEZIONE II COSTO STORICO” la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali e riportare, in coerenza con quanto dichiarato nella medesima “SEZIONE II COSTO STORICO”, l’equivalente stratificazione nella “SEZIONE IV DISMISSIONI” della località sulla quale erano stati dichiarati in precedenza tali investimenti.

Nel dettaglio, nella sottosezione “**Cespiti per categoria**” dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alla categoria di cespiti “*Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)*”;
- i valori relativi alla categoria di cespiti “*Concentratori*”.

Invece nella sottosezione “**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**” dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alle classi di misuratori appartenenti alla categoria **“Misuratori elettronici integrati conformi alle Direttive misura gas⁷”**, esclusi i misuratori tradizionali resi elettronici a seguito dell’installazione dell’add on;
- i valori relativi alle classi di misuratori, raggruppate in **“ $G4 \leq \text{Misuratore} \leq G6$ ”** e **“ $>G6$ ”**, appartenenti alla categoria **“Misuratori tradizionali non conformi alle Direttive misura gas”**, inclusi quelli su cui è stato installato l’add on;
- i valori relativi agli *add on* installati raggruppati in **“ $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ ”** e **“ $>G40$ ”**.

Al fine di evitare duplicazioni nel riconoscimento dei costi, nella colonna **“ $>G6$ ”** va inserito il costo del solo misuratore, mentre il costo dell’*add on* va inserito nella colonna relativa agli *Add on* sulla base dei due raggruppamenti, **“ $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ ”** e **“ $>G40$ ”**.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località l’impresa distributrice dovrà inserire il valore degli incrementi patrimoniali per l’anno 2018.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2018 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera **“Stato di lavorazione località”** presente nella sezione **“Dati di Società”**.

DISTRIBUZIONI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE

Deve essere compilata solo la sottosezione **“Cespiti per categoria”**.

Per tutte le località l’impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite:

⁷ *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.*

- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2018 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2018 **[LIC];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2018 **[LIC prec.];**
- il valore pre-consuntivo dei nuovi investimenti del 2019 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore pre-consuntivo delle immobilizzazioni in corso del 2019 **[LIC].**

In relazione ai dati di investimento a pre-consuntivo si applicano le medesime regole descritte nelle “*Sezione II – Costo storico*” con riferimento all’attività di distribuzione (cfr. paragrafo 5.3.2).

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2018 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2018 a seguito di separazione/unione di precedenti località, l’impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Nel dettaglio, nella sottosezione “**Cespiti per categoria**” dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alla categoria di cespiti “*Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)*”;
- i valori relativi alla categoria di cespiti “*Misuratori punti di riconsegna (tradizionali ed elettronici)*”;
- i valori relativi alla categoria di cespiti “*Concentratori*”.

ATTENZIONE: salvando questa maschera per una località associata ad un riclassifica di rete di trasporto, non sarà più possibile rimuoverla dalla maschera “Riclassifiche reti di trasporto” (paragrafo 5.2.3).

5.4.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

5.4.3 Sezione II - VIR

Con riferimento all'attività di misura, valgono le regole indicate al punto 5.3.3 del presente documento.

5.4.3.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi accettano valori negativi.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

5.4.4 Sezione II - Rab Disallineate

Con riferimento all'attività di misura, valgono le regole indicate al punto 5.3.4 del presente documento.

5.4.4.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Se nella maschera **“Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito”**, il campo **“Perimetro interessato”** è uguale a *“Intero perimetro”*, sia la **“Quota Comunale”** che la **“Quota Gestore”** possono essere compilate con valori maggiori di zero.
- Se nella maschera **“Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito”**, il campo **“Perimetro interessato”** è uguale a *“Solo parte comunale”*, solo la **“Quota Comunale”** potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la **“Quota Gestore”** dovrà essere lasciata a zero.
- Se nella maschera **“Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito”**, il campo **“Perimetro interessato”** è uguale a *“Solo parte gestore”*, solo la **“Quota Gestore”** potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la **“Quota Comunale”** dovrà essere lasciata a zero.

5.4.5 Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto

Solo per le località servite da gas naturale dichiarate al precedente punto 5.2.3, riportare la stratificazione convenzionale delle immobilizzazioni lorde secondo le disposizioni previste dalla determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità 13 ottobre 2016, n. 21/2016.

Il criterio da utilizzare ai fini della ripartizione del valore totale delle immobilizzazioni lorde sulle singole località interessate dalla riclassificazione, dovrà essere quello indicato nella dichiarazione di veridicità allegata.

Nella seguente TABELLA 1 si riportano le equiparazioni tra i cespiti relativi all'attività di trasporto e i cespiti relativi all'attività di distribuzione del gas.

TABELLA 1 – TABELLA DI EQUIPARAZIONE CESPITI TRASPORTO E CESPITI DISTRIBUZIONE

CESPITI DISTRIBUZIONE	CESPITI TRASPORTO
Terreni	Terreni
Fabbricati	Fabbricati
Condotte stradali	Metanodotti (condotte e derivazioni)
Impianti di derivazione (allacciamenti)	
Misuratori elettronici	Misuratori
Misuratori tradizionali (esclusi <=G6)	
Misuratori tradizionali <=G6	
Impianti principali e secondari	Centrali di compressione
	Impianti di regolazione e riduzione della pressione
Altre immobilizzazioni	Sistemi informativi
	Altre immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni immateriali
Sistemi di telelettura/telegestione	
Concentratori	
Dispositivi ADD-ON	

5.4.5.1 Modalità di compilazione

- Il valore dei “METANODOTTI (CONDOTTE E DERIVAZIONI)” lato trasporto deve essere *splittato* in “CONDOTTE STRADALI” e “IMPIANTI DI DERIVAZIONE (ALLACCIAMENTI)” lato distribuzione in quanto il degrado è diverso.
- Il valore dei misuratori lato trasporto deve essere *splittato* nelle corrispondenti categorie riportate lato distribuzione in quanto il degrado è diverso; a partire dall’anno 2012 incluso il valore dei misuratori deve essere ulteriormente ripartito sulla base degli elementi dei cespiti indicati nella raccolta dati.
- Non esistono le categorie di cespiti lato trasporto relative a “SISTEMI DI TELELETTURA/TELEGESTIONE”, “CONCENTRATORI” e “DISPOSITIVI ADD-ON”.
- Le categorie “SISTEMI INFORMATIVI”, “ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI” e “IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI” VALUTATE con il criterio del costo storico rivalutato lato trasporto, vengono valutate con criteri parametrici lato distribuzione.
- Tutti i campi della maschera accettano valori negativi.
- Tutti i campi della maschera sono obbligatori.

5.4.6 Sezione II bis - Stratificazione contributi

DISTRIBUZIONI GAS NATURALE

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di Gruppo di Misura.

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite il valore dei contributi incassati nel 2018.

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2018 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2018 a seguito di separazione/unione di precedenti località o nei casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi incassati (fino all'anno 2011 incluso si utilizza la sottosezione "**Cespiti per categoria**", dall'anno 2012 si utilizza la sottosezione "**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**"); nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Nel dettaglio, nella sottosezione "**Cespiti per categoria**" dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespite "*Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)*";
- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespite "*Concentratori*".

Invece nella sottosezione "**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**" dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alle classi di misuratori appartenenti alla categoria "**Misuratori elettronici integrati conformi alle Direttive misura gas**", esclusi i misuratori tradizionali resi elettronici a seguito dell'installazione dell'add on;

- il valore dei contributi relativi alle classi di misuratori, raggruppate in “ $G4 \leq \text{Misuratore} \leq G6$ ” e “ $>G6$ ”, appartenenti alla categoria “**Misuratori tradizionali non conformi alle Direttive misura gas**”, inclusi quelli su cui è stato installato l’add on;
- il valore dei contributi relativi agli *add on* installati raggruppati in “ $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ ” e “ $>G40$ ”.

Con riferimento a riclassificazioni di reti di trasporto in reti di distribuzione del gas è prevista l’abilitazione della sezione relativa ai contributi dell’anno 2017 da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2017 non sia stato già considerato nell’ultima approvazione tariffaria del trasporto.

Pertanto si dovranno riportare i dati dei contributi non ancora presenti sommandoli a quelli già in precedenza dichiarati.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località l’impresa distributrice dovrà inserire il valore dei contributi incassati nell’anno 2018.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell’impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2018 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

DISTRIBUZIONI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE

Deve essere compilata solo la sottosezione “**Cespiti per categoria**”.

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite il valore dei contributi incassati nel 2018.

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2018 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2018 a seguito di separazione/unione di precedenti località, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi incassati; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Nel dettaglio, nella sottosezione **“Cespiti per categoria”** dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespite *“Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)”*;
- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespite *“Misuratori punti di riconsegna (tradizionali ed elettronici)”*;
- il valore dei contributi relativi alle categorie di cespite *“Concentratori”*.

ATTENZIONE: salvando questa maschera per una località associata ad un riclassifica di rete di trasporto, non sarà più possibile rimuoverla dalla maschera “Riclassifiche reti di trasporto” (paragrafo 5.2.3).

5.4.6.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

5.4.7 Sezione III – Riclassifiche

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell'anno 2018;
- riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2018. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per ciascun anno e per ciascun cespite, riclassificato nel 2018, si devono indicare i valori del costo storico in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella “*Sezione II - Costo storico*” (cfr. paragrafo 5.4.2).

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nel 2018, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore del costo storico in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2018 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera **“Stato di lavorazione località”** presente nella sezione **“Dati di Società”**.

Come descritto nel paragrafo 3.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

5.4.7.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

5.4.8 Sezione III – Riclassifiche per valori VIR

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

5.4.9 Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

5.4.10 Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- contributi riferiti a riclassifiche di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell'anno 2018;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2018. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione "contributi per riclassifiche" nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per ciascun anno e per ciascun cespite, riclassificato nell'anno 2018, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Il valore dei contributi da associare ai cespiti oggetto della riclassificazione è determinato proporzionalmente al valore dei medesimi cespiti riclassificati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per riclassifiche, è necessario che siano state dichiarate riclassifiche per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Riclassifiche.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella "*Sezione II bis - Stratificazione contributi*" (cfr. paragrafo 5.4.3).

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nel 2018, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei corrispondenti contributi incassati in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2018 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* "*Rettifica dati inseriti in precedenza*" che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera **“Stato di lavorazione località”** presente nella sezione **“Dati di Società”**.

Come descritto nel paragrafo 3.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

5.4.10.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

5.4.11 Sezione IV – Dismissioni

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti nell'anno 2018;
- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2018. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “dismissioni” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per “dismissione” si intende il caso di alienazione o dismissione anticipata dei cespiti rispetto alla vita utile rilevante a fini regolatori.

DISMISSIONE ORDINARIA

Per dismissione ordinaria si intende la dismissione dichiarata in corrispondenza dell'incremento patrimoniale già comunicato nelle precedenti raccolte dati nella sezione costo storico.

Tale criterio viene applicato a tutte le dismissioni dichiarate che non rientrano nella fattispecie di dismissione prevista dalle *“Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per gruppi di misura”*.

Pertanto, con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascuna classe di cespiti, si devono indicare i valori del costo storico, coerenti con quelli già comunicati come incrementi patrimoniali nelle precedenti raccolte dati, relativi a cespiti alienati o dismessi anticipatamente nell'anno 2018; tali valori devono essere stratificati in coerenza con la dismissione contabile.

DISMISSIONI PREVISTE DALLE *DIRETTIVE PER LA MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE > G6*

Con riferimento ai gruppi di misura di classe $>G6^8$, dismessi nell'ambito del programma di sostituzione previsto dalle *“Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per gruppi di misura”*, il valore della dismissione deve essere dichiarato secondo le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, della RTDG ovvero la dismissione deve essere portata convenzionalmente in diminuzione della stratificazione dei valori netti storici a partire dai valori delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti di più antica installazione.

⁸ Sono incluse le dismissioni a seguito di sostituzione con misuratori tradizionali con emettitore di impulsi sui quali viene installato l'*add on* (in quest'ultimo caso la sostituzione dovrà riguardare esclusivamente misuratori tradizionali senza emettitore di impulsi).

Pertanto, con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascuna classe di cespite, di calibro >G6 alienato o dismesso anticipatamente nell'anno 2018, si deve indicare il valore del costo storico **secondo le disposizioni previste all'articolo 57, comma 1, della RTDG.**

Il valore così dichiarato deve essere riportato anche nella corrispondente colonna relativa ai misuratori di classe >G6 sottostanti all'etichetta "**Mis.conv. sostituiti da mis.ele.**" presente nella maschera di input.

NOTA: Nella seguente TABELLA 1 è reso disponibile il dato relativo al deflatore degli investimenti fissi lordi valido per l'anno tariffe 2020 da utilizzare nei casi previsti dall'articolo 57, comma 1, della RTDG.

TABELLA 1

Anno Cespite	IFL
1956	34,486
1957	33,526
1958	34,300
1959	34,543
1960	33,156
1961	31,999
1962	30,696
1963	28,393
1964	27,205
1965	27,118
1966	26,389
1967	25,521
1968	24,948
1969	23,557
1970	20,732
1971	19,688
1972	19,061
1973	15,905
1974	12,273
1975	10,468
1976	8,748
1977	7,451
1978	6,580
1979	5,721
1980	4,618
1981	3,777
1982	3,282

1983	2,942
1984	2,694
1985	2,471
1986	2,381
1987	2,281
1988	2,160
1989	2,049
1990	1,922
1991	1,815
1992	1,747
1993	1,682
1994	1,627
1995	1,564
1996	1,513
1997	1,472
1998	1,447
1999	1,426
2000	1,387
2001	1,355
2002	1,320
2003	1,294
2004	1,254
2005	1,216
2006	1,187
2007	1,157
2008	1,121
2009	1,089
2010	1,090
2011	1,064
2012	1,032
2013	1,018
2014	1,017
2015	1,015
2016	1,012
2017	1,012
2018	1,006
2019	1,000

DISMISSIONI PREVISTE DALLE *DIRETTIVE PER LA MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS* PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE \leq G6

Con riferimento ai gruppi di misura di classe $\leq G6$ si ricorda che il documento per la consultazione 15 ottobre 2019, n. 410/2019/R/gas propone di modificare le disposizioni dell'articolo 57, comma 1, della RTDG, con l'abolizione della disposizione secondo cui le dismissioni sono convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori netti storici a partire dai valori delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti di più antica installazione e disponendo che le dismissioni siano dichiarate secondo il criterio della dismissione ordinaria;

Pertanto, per rendere compatibile la presente raccolta dati con la proposta di modifica riportata nel documento per la consultazione 410/2019/R/gas descritta nel precedente paragrafo, con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascuna classe di cespiti di calibro $\leq G6$ dismesso anticipatamente nell'anno 2018, il criterio di dichiarazione da utilizzare nella presente raccolta dati è quello descritto nella sezione "**DISMISSIONE ORDINARIA**" del presente manuale.

Il valore, come sopra dichiarato, deve essere riportato anche nella corrispondente colonna relativa ai misuratori di classe $\leq G6$ sottostante all'etichetta "**Mis.conv. sostituiti da mis.ele.**" presente nella maschera di input.

L'approccio sopra descritto potrebbe essere in conflitto con le disposizioni previste dell'articolo 57, comma 1, della RTDG; si segnala l'opportunità di procedere comunque secondo quanto descritto nel precedente paragrafo, anche nel caso in cui non si sia ancora provveduto all'eventuale ricostruzione delle stratificazioni delle dismissioni a partire dall'anno dati 2014.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella "*Sezione II - Costo storico*" (cfr. paragrafo 5.4.2).

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespiti alienato nel 2018, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore del costo storico in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2018 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 3.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

5.4.11.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

5.4.12 Sezione IV – Dismissioni per valori VIR

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

5.4.13 Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

5.4.14 Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- contributi riferiti a dismissioni, avvenute nell'anno 2018;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2018. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per dismissioni” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Nei casi di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, alla riduzione del costo storico è associata anche una riduzione dei contributi, determinata in proporzione al valore dei cespiti oggetto di cessione.

Solo in tali casi, di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, con riferimento alle singole località interessate, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per dismissioni, è necessario che siano state dichiarate dismissioni per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera dismissioni.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella “Sezione II bis - Stratificazione contributi” (cfr. paragrafo 5.4.3).

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato nel 2018, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei corrispondenti contributi incassati in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

In particolare, i valori riferiti alla quota di proprietà dell'impresa distributrice dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto a quelli comunicati per il calcolo delle tariffe.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2018 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* "**Rettifica dati inseriti in precedenza**" che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

Come descritto nel paragrafo 3.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

5.4.14.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo "**Quota gestore**" deve essere minore o uguale al rispettivo "**Intero perimetro**".
- Il campo "**Quota comunale**" non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi "**Intero perimetro**" e "**Quota gestore**".

5.5 Allegati

5.5.1 Invio certificazioni



Figura 5.7: Sezione invio certificazioni

Per caricare i *file* occorre premere il bottone Sfoglia⁹, selezionare il *file* dal proprio disco fisso e confermare premendo il bottone ALLEGA. L'operazione deve essere ripetuta per ciascuna delle dichiarazioni che si intendono caricare, ognuna delle quali deve essere contenuta in **un singolo file**. Una volta caricati i *file* desiderati, salvare prima di abbandonare la pagina. Affinché il salvataggio vada a buon fine è necessario che tutte le certificazioni obbligatorie siano state inviate.

Si raccomanda di caricare dei file separati per ciascuna delle dichiarazioni richieste, ognuno dei quali contenente le sole informazioni pertinenti.

⁹ Il nome e l'aspetto di questo bottone possono variare a seconda del *browser* utilizzato.



Allegato 1

Richiesta di determinazione della tariffa di riferimento per l'anno 2020

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____
IL _____
RESIDENTE IN _____
VIA _____
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
TELEFAX _____ TELEFONO _____
INDIRIZZO E-MAIL _____

RICHIEDE A CODESTA AUTORITÀ

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016, 775/2016/R/GAS, DI DETERMINARE LA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2020 PER LA SOCIETÀ SOPRA INDICATA.

AL RIGUARDO ALLEGA DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ RELATIVA ALL'INVIO DEI DATI E INFORMAZIONI E ALLA VERIDICITÀ DEGLI STESSI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 22 DICEMBRE 2016, 775/2016/R/GAS.

DATA

IN FEDE

Allegato 2

Dichiarazione relativa all'invio dei dati ed informazioni ed alla veridicità degli stessi nell'ambito delle disposizioni per la regolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas di cui alla deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/gas

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____
IL _____ RESIDENTE IN _____
VIA _____
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
TELEFAX _____ TELEFONO _____
INDIRIZZO E-MAIL _____

DICHIARA

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2020 IN DATA _____ SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2020 IN DATA _____ CORRISPONDONO CON I VALORI CONTENUTI NEI LIBRI CONTABILI DELL'IMPRESA E/O, SE APPLICABILE, DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI CESPITI E CHE TALI DATI E INFORMAZIONI, LIMITATAMENTE AI CESPITI OGGETTO DI ACQUISIZIONE NEL CORSO DELL'ANNO 2019, CORRISPONDONO CON I VALORI CONTENUTI NEI LIBRI CONTABILI DEL SOGGETTO ACQUISITO;
- CHE, IN CASO DI ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI PER AMBITO, LE INFORMAZIONI E I DATI TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2020 IN DATA _____ RISULTANO COERENTI CON LE INFORMAZIONI E I DATI CONTENUTI NEI BANDI DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI, DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO 12 NOVEMBRE 2011, N. 226, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E CON LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALL'IMPRESA DISTRIBUTRICE IN SEDE DI GARA.

IN OTTEMPERANZA ALLA DISPOSIZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 17.3 E 20.2 DEL MANUALE DI CONTABILITÀ REGOLATORIA, APPROVATO CON LA DETERMINA 04 GIUGNO 2015, 8/2015 – DIUC, SI ALLEGA, CONGIUNTAMENTE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, IL PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE IN FORMATO PDF.

DATA

IN FEDE

Allegato 3

Dichiarazione relativa ai dati di investimento a preconsuntivo 2019

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____
IL _____
RESIDENTE IN _____
VIA _____
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
TELEFAX _____ TELEFONO _____
INDIRIZZO E-MAIL _____

DICHIARA

- CHE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI A PRECONSUNTIVO 2019, RELATIVI AI NUOVI INVESTIMENTI REALIZZATI NEL 2019 E ALLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DEL 2019, CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE E DISTRIBUZIONI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE, È STATO SEGUITO IL SEGUENTE APPROCCIO (BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE):
- COMUNICAZIONE DI DATI DI INVESTIMENTO PER LOCALITÀ;
 - COMUNICAZIONE DI DATI DI INVESTIMENTO PER SOCIETÀ, RIPARTITI A LIVELLO DI LOCALITÀ SULLA BASE DI CRITERI DI RAGIONEVOLEZZA;
 - COMUNICAZIONE DI DATI DI INVESTIMENTO PARI AL 90% DEI DATI DI INVESTIMENTO RELATIVI AL 2018.

DATA

IN FEDE

5.5.2 Adozione del codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale

Da questa edizione è stata introdotta la sezione relativa all'adozione del codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, le cui logiche di compilazione sono spiegate di seguito.

- Domanda “L’impresa di distribuzione adotta il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, di cui all’allegato 2 della deliberazione 108/06 e s.m.i.?”:
 - Selezionare “Sì” se l’impresa di distribuzione ha formalmente adottato il “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” così come definito all’Allegato 2 della deliberazione 108/06 e s.m.i., viceversa selezionare “No”.
- Campo “Data in cui l’impresa di distribuzione ha adottato il Codice di rete tipo”:
 - Indicare la data a decorrere dalla quale l’impresa di distribuzione ha adottato la disciplina del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale”.
- Domanda “L’impresa di distribuzione ha adottato la disciplina del Codice di rete tipo integrandola con clausole approvate dall’Autorità, secondo quanto previsto dal comma 3.3, deliberazione 138/04 e s.m.i.?”:
 - Selezionare “Sì” se il “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” adottato è stato integrato mediante apposite clausole approvate preliminarmente dall’Autorità come previsto dal comma 3.3, deliberazione 138/04 e s.m.i., viceversa selezionare “No”.
- Domanda “Le clausole integrative approvate dall’Autorità sono da intendersi applicate in modo uniforme in tutti gli impianti di competenza di codesta impresa di distribuzione?”:
 - Selezionare “Sì” se l’impresa di distribuzione applica la disciplina del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” integrata mediante apposite clausole approvate dall’Autorità in modo omogeneo per tutti gli impianti di competenza, viceversa selezionare “No”.
- Campo “Descrivere come vengono applicate le clausole integrative”:

- Descrivere in breve le difformi modalità di applicazione delle clausole integrative del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” nei diversi impianti di competenza della rispondente impresa di distribuzione (max 4.000 caratteri).
- Domanda “L’impresa di distribuzione ha presentato istanza all’Autorità per l’approvazione delle clausole integrative secondo quanto previsto al comma 3.3 deliberazione 138/04 e s.m.i.?”:
 - Selezionare “Sì” se è stata presentata in passato istanza per l’approvazione di clausole integrative del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” e se tale istanza è stata rigettata o è in attesa di approvazione, viceversa rispondere “No”.
- Campo “Descrivere l’esito dell’istanza per approvazione delle clausole integrative”:
 - Descrivere in breve le informazioni essenziali relative all’istanza presentata per l’approvazione di clausole integrative, quali la data di presentazione nonché lo stato dell’istanza (rigettata ovvero in attesa di approvazione) corredando la descrizione con le opportune informazioni rilevanti (max 4.000 caratteri).
- Campo “L’impresa di distribuzione dichiara all’Autorità di adottare la disciplina prevista dal Codice di rete tipo ai sensi dell’art. 3 comma 2, lettera a) della deliberazione 138/04 e s.m.i. a decorrere dalla data di invio della presente raccolta dati”:
 - Spuntare la casella. Spuntando la casella l’impresa di distribuzione dichiara formalmente all’Autorità di adottare la disciplina prevista dal il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 con decorrenza dalla data di invio della presente raccolta dati.

5.5.2.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la sezione, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi visibili sono obbligatori.

- La **“Data in cui l'impresa di distribuzione ha adottato il codice di rete tipo”** non può essere precedente al 01/08/2006.
- I campi **“Descrivere come vengono applicate le clausole integrative”** e **“Descrivere l'esito dell'istanza per approvazione delle clausole integrative”** accettano un massimo di 4.000 caratteri.
- Se presente, è obbligatorio spuntare la casella **“L'impresa di distribuzione dichiara all'Autorità di adottare la disciplina prevista dal codice di rete tipo ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera a) della deliberazione 138/04 e s.m.i. a decorrere dalla data di invio della presente raccolta dati”**.



6 Richiesta di informazioni

Per eventuali informazioni e supporto di tipo tecnico è possibile contattare il numero verde:



attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: infoanagrafica@arera.it

L'eventuale rettifica dei dati già inviati in modo definitivo deve essere autorizzata dall'Autorità. L'esercente può iniziare l'operazione di richiesta di rettifica contattando il servizio clienti al numero e all'indirizzo *e-mail* sopra riportati.

Se l'Autorità deciderà di abilitare l'utente per questa operazione, gli verrà inviata un'*e-mail* di notifica e comparirà, all'interno della raccolta, un bottone che consentirà all'utente di effettuare la richiesta all'Autorità. Nella richiesta deve essere specificata la motivazione della rettifica. Gli uffici dell'Autorità, valutata la motivazione, decideranno se autorizzare la modifica e l'utente sarà avvisato tramite *e-mail*.

Nelle *e-mail* è sempre necessario indicare ragione sociale e PIVA del soggetto per il quale si sta inviando la richiesta e un recapito telefonico del referente.

7 APPENDICE 1

APPENDICE 1 –DETERMINAZIONE DELLA STRATIFICAZIONE DEL VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO IN ASSENZA DI STRATIFICAZIONE PUNTUALE

La presente Appendice riporta un'ipotesi per la determinazione della stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo (VRN) nel caso in cui non sia disponibile, o se disponibile non sia stata resa pubblica in occasione della gara, la medesima stratificazione del VRN.

Il metodo proposto si fonda su logiche a costi *standard* e consente la determinazione dei valori di ricostruzione dei cespiti come il prodotto tra la quantità fisiche delle singole categorie di cespiti desumibili dallo stato di consistenza per un costo *standard* identificato, in generale, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014.

I costi *standard* e di conseguenza la valutazione dei cespiti è effettuata a prezzi 2018.

Ai fini della determinazione delle quantità fisiche il metodo proposto si fonda sugli elementi desumibili dallo stato di consistenza, tra porzione soggetta a trasferimento oneroso e porzione restante. Nello specifico si fa riferimento agli schemi riportati nell'Allegato 1 alla deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 532/2012/R/gas (di seguito: delibera 532/2012) e alle indicazioni contenute nel manuale di compilazione allegato alla medesima deliberazione 532/2012.

- Criteri di valorizzazione delle singole tipologie di cespiti

TERRENI

In corrispondenza dell'anno 2017, riportare il valore dei terreni, determinato come prodotto tra la somma delle quantità fisiche, come valori riportati nel foglio di lavoro "TERRENI" dello stato di consistenza alla voce "Superficie (m²)" (Tav. 2 del manuale di compilazione), e il prezzo medio unitario pari a 23,28 euro/mq (espresso a prezzi 2018) riportato nelle linee guida al comma 10.1 lettera a);

FABBRICATI

Ai fini della valorizzazione dei fabbricati si fa riferimento ai prezzi riportati nel rapporto immobiliare 2019 dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI). In particolare, il valore dei fabbricati viene ottenuto, per ciascuna porzione di rete, in corrispondenza dell'anno di costruzione/rinnovamento, dal prodotto delle quotazioni medie (per regione) riportate nella tabella di seguito allegata estratta dal rapporto immobiliare 2019 dell'OMI (https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/FabbricatiTerreni/omi/Pubblicazioni/Rapporti+immobiliari+non+residenziali/2019+non+residenziale+rapporto/RI_2019_NO_N_RES_20190530.pdf) riferita alle categorie catastali D/1 e D/7, per la superficie (m²) indicata per ciascun fabbricato nel campo «Superficie (m²)» (Tavola 4 del manuale di compilazione).

In caso di rinnovamento parziale i valori devono essere determinati sulla base dei pesi riportati al comma 10.2.2, Tabella 18 delle linee guida.

TABELLA OMI

RAPPORTO IMMOBILIARE 2019
Immobili a destinazione terziaria, commerciale e produttiva

OSSERVATORIO
DEL MERCATO
IMMOBILIARE

ASSILEA
Associazione Edilizia Locativa

Tabella 27: Quotazione media, variazione annua e indice territoriale per area geografica e per regione – produttivo

Area	Regione	Quotazione media Produttiva 2018 (€/m ²)	Var % quotazione 2017/2018	Indice territoriale
Nord Est	Emilia-Romagna	487	-3,2%	100,6
	Friuli- Venezia Giulia	297	-0,7%	61,4
	Veneto	476	-0,2%	98,3
Nord Est		465	-1,8%	96,1
Nord Ovest	Liguria	741	-2,5%	153,1
	Lombardia	567	-1,2%	117,1
	Piemonte	367	-1,3%	75,8
	Valle d'Aosta	681	0,1%	140,7
Nord Ovest		517	-1,5%	106,8
Centro	Lazio	651	-1,2%	134,5
	Marche	378	-9,2%	78,1
	Toscana	597	-3,7%	123,3
	Umbria	417	-9,0%	86,2
Centro		539	-3,6%	111,4
Sud	Abruzzo	366	-3,1%	75,6
	Basilicata	323	0,0%	66,7
	Calabria	372	-1,0%	76,9
	Campania	516	0,1%	106,6
	Molise	351	0,1%	72,5
	Puglia	390	-0,8%	80,6
Sud		412	-0,8%	85,1
Isole	Sardegna	507	-2,4%	104,8
	Sicilia	378	-0,7%	78,1
Isole		428	-1,6%	88,4
Media nazionale		484	-1,9%	100,0

IMPIANTI PRIMARI E SECONDARI

La valorizzazione degli impianti primari e secondari viene effettuata come segue.

In corrispondenza dell'anno medio di costruzione/rinnovamento, calcolato sulla base dei pesi riportati nelle Linee guida 7 aprile 2014 alle Tabelle 21 e 22, con riferimento agli impianti primari, e alle Tabelle da 29 a 34, con riferimento agli impianti secondari, riportare il valore determinato in base alla tipologia di impianto, alla portata e al numero delle linee,

considerando i valori di riferimento, desunti dalle Tabelle 19 e 20 delle Linee guida 7 aprile 2014, riportati nelle tabelle che seguono.

In particolare, per ciascun anno medio di costruzione/rinnovamento e per l'insieme degli elementi appartenenti al medesimo impianto "IMPIANTO RE.MI." (Tav. 7 e 8 del manuale di compilazione), riportare il valore pubblicato in *Tabella 1*.

Tabella 1 – valori di riferimento per IMPIANTI REMI espressi a prezzi 2018 (valori in euro)

PORTATA	<= 4.000 Stmc/h	4.001- 10.000 Stmc/h	10.001-20.000 Stmc/h	oltre 20.001 Stmc/h
Totale posa e fornitura REMI - ODORIZZAZIONE A PRESSIONE	151.587	191.095	253.259	356.944
Totale posa e fornitura REMI - ODORIZZAZIONE A LAMBIMENTO	136.664	176.172	238.336	342.020

Nel caso in cui nell'impianto in esame sia presente un impianto di telecontrollo, i prezzi riportati in *Tabella 1* sono maggiorati di Euro 4.043, ovvero del valore attribuito nel campo denominato "Periferica REMI" della Tabella 41 delle Linee guida 7 aprile 2014, espresso a prezzi 2018.

Per ciascun anno medio di costruzione/rinnovamento e per l'insieme degli elementi appartenenti al medesimo impianto "IMPIANTO SECONDARIO." (Tav. 7 e 8 del manuale di compilazione), riportare il valore pubblicato in *Tabella 2*.

Tabella 2 -valori di riferimento per IMPIANTI SECONDARI DI RIDUZIONE E MISURA (IRI-GRF-GRMI¹⁰) espressi a prezzi 2018 (valori in euro)¹¹

PORTATA NOMINALE	Impianti secondari di riduzione e misura 1 linea (incluso alloggiamento)	Impianti secondari di riduzione e misura 2 linee (incluso alloggiamento)
< 100 Stmc/h	1.771	1.903
100 Stmc/h	4.076	5.200
101-250 Stmc/h	4.721	6.914
251-400 Stmc/h	5.520	8.229
401-700 Stmc/h	6.315	9.326
701-1000 Stmc/h	7.929	11.274
1001-2000 Stmc/h	9.270	13.331
2001-3000 Stmc/h	11.481	16.502
3001-4000 Stmc/h	13.484	19.980
> 4000 Stmc/h	ND	21.090

Nel caso in cui nell'impianto in esame sia presente un impianto di telecontrollo, i prezzi riportati in *Tabella 2* sono maggiorati di Euro 2.262, ovvero del valore attribuito nel campo

¹⁰ Sono esclusi dalla valutazione i costi relativi ai gruppi di misura

¹¹ I valori sono stati determinati come media aritmetica dei valori pubblicati nelle tabelle 24, 25 e 26 delle Linee guida sommando il costo dell'alloggiamento, desunto dalla tabella 23, e il costo della posa dell'alloggiamento, desunto dalla tabella 27. Ai fini della determinazione dei valori riportati in Tabella 2 con riferimento ai costi di alloggiamento dell'armadio e posa dello stesso sono state adottate le seguenti semplificazioni:

per quanto riguarda i costi di alloggiamento:

- valore dell'armadio in acciaio inox di dimensioni 140x100x230 per portate fino a 250 Stmc/h indipendentemente dal numero di linee;
- valore dell'armadio in acciaio inox di dimensioni 180x90x230 per portate da 251 Stmc/h a 700 Stmc/h indipendentemente dal numero di linee;
- valore dell'armadio in acciaio inox di dimensioni 280x120x200 per portate da 701 Stmc/h a 2.000 Stmc/h indipendentemente dal numero di linee;
- valore dell'armadio in acciaio inox di dimensioni 3000x160x230 per portate oltre 2.000 Stmc/h indipendentemente dal numero di linee;

per quanto riguarda i costi di posa alloggiamento viene assunto il 35% del valore riportato in Tabella 27 delle linee guida differenziato per portata nominale.

denominato “*Periferica gruppi di riduzione*” della Tabella 41 delle linee guida espresso a prezzi 2018.

CONDOTTE

Ai fini della valorizzazione delle condotte, riportare, per anno di posa, il valore calcolato come prodotto tra la lunghezza totale delle reti, riportata nel foglio di lavoro “CONDOTTE” (Tav. 12 del manuale di compilazione) e ottenuta come sommatoria delle sezioni tipo¹² individuate nella successiva *Tabella 3*¹³, e il valore espresso in euro/m desumibile dalla medesima *Tabella 3*, per la sezione in esame; i valori vengono differenziati in funzione della sezione tipo, del tipo di materiale delle condotte e delle opere civili per tipologia di posa..

¹² Gli aggregati riferiti alle sezioni indicate nella *Tabella 3* sono quelli riportati al comma 8.2.2, *Tabella 2* delle linee guida.

¹³ Valori desunti dall’Allegato A alla deliberazione 8 agosto 2014, 414/2014/R/gas, rivalutati a prezzi 2018

Tabella 3 - valori di riferimento per le condotte espressi a prezzi 2018 (valori in euro/m)

1. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI PER MATERIALE E SEZIONE DI SCAVO				
	Sezione 1	Sezione 2	Sezione 3	Sezione 4
ACCIAIO SENZA PROTEZIONE CATODICA	15,56	30,35	61,23	99,37
ACCIAIO CON PROTEZIONE CATODICA ¹⁴	16,56	31,35	62,23	100,37
GHISA	35,17	46,20	80,92	127,00
POLIETILENE	8,18	18,72	38,59	69,83
2. OPERE CIVILI PER TIPOLOGIA DI POSA E SEZIONE DI SCAVO				
NORD				
	Sezione 1	Sezione 2	Sezione 3	Sezione 4
ASFALTO	55,90	65,19	74,54	85,07
PROVINCIALE REGIONALE STATALE (ASFALTO)	73,73	84,58	93,17	108,64
PAVIMENTAZIONE SPECIALE	131,25	148,67	170,52	194,82
MACADAM	36,43	40,78	43,70	48,08
TERRENO NATURALE	27,56	30,86	33,00	36,39
CENTRO				
	Sezione 1	Sezione 2	Sezione 3	Sezione 4
ASFALTO	53,75	63,19	73,38	84,39
PROVINCIALE REGIONALE STATALE (ASFALTO)	72,76	83,95	94,75	113,51
PAVIMENTAZIONE SPECIALE	132,59	149,91	172,06	196,78
MACADAM	35,17	39,39	42,21	46,44
TERRENO NATURALE	26,63	29,82	31,86	35,13
SUD				
	Sezione 1	Sezione 2	Sezione 3	Sezione 4
ASFALTO	47,08	55,83	64,08	73,46

¹⁴ Restano esclusi i costi relativi all'eventuale impianto di telecontrollo presente nell'impianto di protezione catodica (Tabella 41 linee guida); è stato convenzionalmente aggiunto 1 euro rispetto all'acciaio senza protezione catodica

PROVINCIALE REGIONALE STATALE (ASFALTO)	62,74	72,65	81,74	98,95
PAVIMENTAZIONE SPECIALE	136,40	154,12	176,17	200,81
MACADAM	30,66	34,33	36,79	40,47
TERRENO NATURALE	23,21	26,00	27,77	30,62

IMPIANTI DI DERIVAZIONE (IDU)

Ai fini della valorizzazione degli IDU, per ciascun anno di acquisizione/rinnovamento si seguono i seguenti passi procedurali:

- individuare il numero di IDU per ciascun anno come rapporto tra il numero di “PdR” presente nel foglio di lavoro “IMPIANTI DERIVAZIONI UTENZA” (Tav. 16 del manuale di compilazione) e il “numero medio di PdR per singolo allacciamento” (Tav. 13 del manuale di compilazione);
- il valore sopra determinato è ripartito in base all’”*incidenza degli allacciamenti in media pressione*” (Tav. 13 del manuale di compilazione) e all’incidenza della tipologia del materiale utilizzato indicata nel campo “*valore*” (Tav. 15 del manuale di compilazione); si ottengono quindi quattro valori per ciascun gruppo “*materiale/pressione*” e per ciascun anno di acquisizione/rinnovamento;
- la somma del prodotto dei valori sopra determinati per i corrispondenti valori riportati nella successiva *Tabella 4*¹⁵ alla voce “*quota fissa*”, rappresenta il costo base per IDU all’anno di acquisizione/rinnovamento.

Come riportato nella deliberazione 414/2014/R/gas sono previsti riconoscimenti incrementali rispetto all’IDU di utenza base per le eccedenze risultanti in funzione della lunghezza delle parti interrate, delle parti aeree e del numero di punti di riconsegna aggiuntivi rispetto a quello base.

In particolare, nel caso in cui risulti:

- un numero medio di PdR per singolo allacciamento superiore a 1;
- una lunghezza media tratto interrato allacciamento superiore a 6,5 m (inclusa anche la parte fuori terra);
- una lunghezza media tratto aereo allacciamento superiore a 1 m

viene calcolato il riconoscimento incrementale come somma del prodotto tra il valore eccedente e le corrispondenti “*componenti unitarie*” riportate in *Tabella 4* (con riferimento ai tratti interrati di allacciamento il valore deve essere calcolato considerando il peso relativo al materiale utilizzato).

¹⁵ Valori desunti dall’Allegato A alla deliberazione 8 agosto 2014, 414/2014/R/gas, rivalutati a prezzi 2018

Il valore ottenuto deve essere ripartito per anno di acquisizione/rinnovamento in funzione del valore dell'IDU base, come sopra determinato.

Tabella 4 – valori di riferimento per IDU espressi a prezzi 2018

	u.m.	NORD	CENTRO	SUD
quota fissa per IDU standard media pressione – acciaio	Euro/IDU	898,44	872,83	820,08
quota fissa per IDU standard media pressione – polietilene	Euro/IDU	800,08	776,59	725,93
quota fissa per IDU standard bassa pressione – acciaio	Euro/IDU	689,43	666,53	617,25
quota fissa per IDU standard bassa pressione – polietilene	Euro/IDU	584,21	563,41	516,19
componente unitaria per pdr aggiuntivi rispetto a standard	Euro/PdR	24,28	23,47	22,67
componente unitaria per metro di parte interrata - acciaio - eccedente standard	Euro/m	69,75	67,59	60,92
componente unitaria per metro di parte interrata - polietilene - eccedente standard	Euro/m	61,08	58,95	52,27
componente unitaria per metro di parte aerea eccedente standard	Euro/m	23,41	22,48	21,61

GRUPPI DI MISURA

Ai fini della valorizzazione dei gruppi di misura, riportare, per ciascun anno di posa e categoria (tradizionale/elettronico/add-on) il valore calcolato, per ciascun insieme, come somma dei prodotti tra il numero dei misuratori riportati rispettivamente nei fogli di lavoro “GRUPPI MISURA-P.TI CONSEGNA-INT” e “GRUPPI MISURA-PUNTI RICONSEGNA” e indicato nel campo “numero” (Tav. 19 e 20 del manuale di compilazione), e i corrispondenti valori riportati, per categoria, calibro e tipo apparato di misura, nella successiva *Tabella 5*¹⁶.

¹⁶ Nella valutazione restano esclusi i misuratori a ultrasuoni, a diaframma calibrato e massico termici.

Tabella 5 – valori di riferimento per i misuratori e i convertitori di volumi espressi a prezzi 2018 (valori in euro)

Categoria Cespite	Calibro	Misuratori a membrana	Misuratori a turbina	Misuratori a rotoide
		Prezzo di fornitura e posa		
Misuratori Tradizionali	G4	61,05		
	G6	87,36		
	G10	225,00		
	G16	258,39		
	G25	452,01		
	G40	808,57		
	G65	1.313,89	1.102,38	1.139,83
	G100	2.379,18	1.349,64	1.344,58
	G160		1.381,34	1.595,89
	G250		1.704,17	2.382,21
	G400		2.142,00	4.974,59
	G650		2.158,19	5.262,00
	G1000		3.909,28	
	G1600		5.187,44	
	G2500		8.256,16	
G4000 e oltre	9.396,68			
Categoria Cespite	Calibro	Prezzo di fornitura e posa		
Misuratori elettronici	G4	142,83		
	G6	179,86		
	G10	730,02		
	G16	751,18		
	G25	899,30		
	G40	1.026,26		
	G65	1.692,80		
	G100	2.327,60		
	G160	3.808,80		
	G250	4.126,20		
	G400	4.655,20		
	G650	5.078,40		
	G1000	7.935,00		
	G1600	9.839,40		
	G2500	11.532,20		
G4000 e oltre	16.610,60			

Dispositivi ADD-ON	>G40	1.058,00
	> G6..<=G40	666,54

con riferimento ai misuratori tradizionali, i valori riportati in **Tabella 5** sono stati calcolati come somma tra i prezzi di fornitura riportati nelle tabelle 35, 36 e 37 delle linee guida, rivalutati all'anno 2018, e i prezzi per posa in opera calcolati considerando un costo orario di manodopera, pari a 31,70 euro¹⁷ a prezzi 2018, moltiplicato per il numero delle ore lavorate riportate nelle tabelle 38, 39 e 40 delle linee guida.

Con riferimento ai misuratori elettronici e agli *add-on*, i valori in **Tabella 5** sono quelli riportati nella tabella 10 della RTDG, rivalutati a prezzi 2018.

- **Determinazione della matrice dei pesi**

MATRICE PESI VRN SEMPLIFICATO

Sulla base di tale processo di valorizzazione dei cespiti si ottiene la stratificazione, a prezzi 2018, per tipologia di cespiti s e per anno di entrata in esercizio t (matrice del costo di ricostruzione a nuovo).

La matrice dei pesi $\phi_{s,t}$ che esprime la stratificazione per tipologia di cespiti s e per anno di entrata in esercizio t si ottiene dividendo il valore del singolo elemento della matrice del costo di ricostruzione a nuovo per *VRN_semplificato*.

MATRICE PESI VIR SEMPLIFICATO

Porzione soggetta a trasferimento oneroso

Partendo dai valori desumibili dalla stratificazione per tipologia di cespiti s e per anno di entrata in esercizio t del *VRN_semplificato* riferito alla parte soggetta a trasferimento oneroso (*VRNoner_{s,t}*) si costruisce una matrice di valori netti (*VI_degrado_{s,t}*) attraverso l'utilizzo del fattore di degrado e cioè:

$$VI_degrado_{s,t} = VRNoner_{s,t} * (1 - FD_{s,t})$$

Il valore di $(1 - FD_{s,t})$, considerando anno di consegna impianto = 2019, è riportato nella tabella che segue:

¹⁷ costo medio orario di manodopera per operaio specializzato stimato a livello nazionale (elaborazioni ARERA)

TABELLA DEGRADO (1-FD_{s,t})

ANNO	Condotte stradali	Fabbricati	Impianti di derivazione	Impianti principali e secondari	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali <=G6	Misuratori convenzionali >G6	Dispositivi Add-on
1959	3,3333%	3,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1960	5,0000%	5,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1961	6,6667%	6,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1962	8,3333%	8,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1963	10,0000%	10,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1964	11,6667%	11,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1965	13,3333%	13,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1966	15,0000%	15,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1967	16,6667%	16,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1968	18,3333%	18,3333%	2,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1969	20,0000%	20,0000%	4,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1970	21,6667%	21,6667%	6,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1971	23,3333%	23,3333%	8,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1972	25,0000%	25,0000%	10,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1973	26,6667%	26,6667%	12,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1974	28,3333%	28,3333%	14,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1975	30,0000%	30,0000%	16,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1976	31,6667%	31,6667%	18,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1977	33,3333%	33,3333%	20,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1978	35,0000%	35,0000%	22,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1979	36,6667%	36,6667%	24,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1980	38,3333%	38,3333%	26,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1981	40,0000%	40,0000%	28,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1982	41,6667%	41,6667%	30,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1983	43,3333%	43,3333%	32,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1984	45,0000%	45,0000%	34,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1985	46,6667%	46,6667%	36,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1986	48,3333%	48,3333%	38,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1987	50,0000%	50,0000%	40,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1988	51,6667%	51,6667%	42,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1989	53,3333%	53,3333%	44,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1990	55,0000%	55,0000%	46,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1991	56,6667%	56,6667%	48,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

1992	58,3333%	58,3333%	50,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1993	60,0000%	60,0000%	52,0000%	4,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1994	61,6667%	61,6667%	54,0000%	8,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1995	63,3333%	63,3333%	56,0000%	12,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1996	65,0000%	65,0000%	58,0000%	16,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1997	66,6667%	66,6667%	60,0000%	20,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1998	68,3333%	68,3333%	62,0000%	24,0000%	0,0000%	0,0000%	5,0000%	0,0000%
1999	70,0000%	70,0000%	64,0000%	28,0000%	0,0000%	0,0000%	10,0000%	0,0000%
2000	71,6667%	71,6667%	66,0000%	32,0000%	0,0000%	0,0000%	15,0000%	0,0000%
2001	73,3333%	73,3333%	68,0000%	36,0000%	0,0000%	0,0000%	20,0000%	0,0000%
2002	75,0000%	75,0000%	70,0000%	40,0000%	0,0000%	0,0000%	25,0000%	0,0000%
2003	76,6667%	76,6667%	72,0000%	44,0000%	6,6667%	6,6667%	30,0000%	6,6667%
2004	78,3333%	78,3333%	74,0000%	48,0000%	13,3333%	13,3333%	35,0000%	13,3333%
2005	80,0000%	80,0000%	76,0000%	52,0000%	20,0000%	20,0000%	40,0000%	20,0000%
2006	81,6667%	81,6667%	78,0000%	56,0000%	26,6667%	26,6667%	45,0000%	26,6667%
2007	83,3333%	83,3333%	80,0000%	60,0000%	33,3333%	33,3333%	50,0000%	33,3333%
2008	85,0000%	85,0000%	82,0000%	64,0000%	40,0000%	40,0000%	55,0000%	40,0000%
2009	86,6667%	86,6667%	84,0000%	68,0000%	46,6667%	46,6667%	60,0000%	46,6667%
2010	88,3333%	88,3333%	86,0000%	72,0000%	53,3333%	53,3333%	65,0000%	53,3333%
2011	90,0000%	90,0000%	88,0000%	76,0000%	60,0000%	60,0000%	70,0000%	60,0000%
2012	91,6667%	91,6667%	90,0000%	80,0000%	66,6667%	66,6667%	75,0000%	66,6667%
2013	91,6667%	91,6667%	90,0000%	80,0000%	66,6667%	66,6667%	75,0000%	66,6667%
2014	93,3333%	93,3333%	92,0000%	84,0000%	73,3333%	73,3333%	80,0000%	73,3333%
2015	95,0000%	95,0000%	94,0000%	88,0000%	80,0000%	80,0000%	85,0000%	80,0000%
2016	96,6667%	96,6667%	96,0000%	92,0000%	86,6667%	86,6667%	90,0000%	86,6667%
2017	98,3333%	98,3333%	98,0000%	96,0000%	93,3333%	93,3333%	95,0000%	93,3333%
2018	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%

Al valore di $VI_{degrado_{s,t}}$ sopra determinato, deve essere portato in detrazione il corrispondente valore residuo dei contributi pubblici e privati (*ContrNetto*) riportati alla voce “Dati economici valutazioni VIR” della Tabella 18 delle linee guida della sezione “*Parte impianto la cui proprietà è ceduta al gestore entrante*”.

Pertanto, per determinare il valore stratificato di *ContrNetto* per tipologia di cespite s e per anno di incasso t ($ContrNetto_{s,t}$), si utilizzano i pesi, determinati a livello nazionale dalla Direzione infrastrutture sulla base delle informazioni disponibili, riportati nella seguente tabella:

MATRICE PESI CONTRIBUTI QUOTA PARTE SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO

ANNO	Terreni	Condotte stradali	Fabbricati	Impianti di derivazione	Impianti principali e secondari	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali <=G6	Misuratori convenzionali >G6	Dispositivi Add-on
1960	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1961	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0001%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1962	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0001%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1963	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0041%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1964	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0139%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1965	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0148%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1966	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0129%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1967	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0136%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1968	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0233%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1969	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0216%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1970	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0253%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1971	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0678%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1972	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0501%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1973	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0522%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1974	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1140%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1975	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1436%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1976	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0841%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1977	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0330%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1978	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0097%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1979	0,0000%	0,0000%	0,0041%	0,0388%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1980	0,0000%	0,0000%	0,0117%	0,0825%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1981	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1105%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1982	0,0000%	0,0000%	0,0180%	0,1363%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1983	0,0000%	0,0000%	0,0076%	0,1072%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1984	0,0000%	0,0000%	0,0110%	0,2138%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1985	0,0000%	0,0000%	0,0224%	0,3926%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1986	0,0000%	0,0000%	0,0708%	0,3826%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1987	0,0000%	0,0000%	0,1150%	0,4613%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1988	0,0000%	0,0000%	0,0864%	0,3234%	0,0006%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1989	0,0000%	0,0000%	0,0721%	0,4364%	0,0228%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1990	0,0000%	0,0000%	0,0766%	0,5353%	0,0098%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1991	0,0000%	0,0000%	0,1053%	0,6432%	0,0310%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

1992	0,0000%	0,0000%	0,0646%	0,7886%	0,0382%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1993	0,0000%	0,0000%	0,0125%	0,6145%	0,0102%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1994	0,0000%	0,0000%	0,0713%	0,4740%	0,0189%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1995	0,0000%	0,0000%	0,1811%	0,7662%	0,0113%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1996	0,0000%	0,0000%	0,0261%	0,7539%	0,0026%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1997	0,0000%	0,0000%	0,0445%	0,9037%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1998	0,0000%	0,0000%	0,0145%	1,0859%	0,0011%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1999	0,0000%	0,0000%	0,0407%	0,8147%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2000	0,0000%	0,0000%	0,0236%	0,0361%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2001	0,0000%	0,0000%	0,0559%	0,2687%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2002	0,0000%	0,0000%	0,2450%	0,2045%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2003	0,0000%	0,0000%	0,1247%	0,2472%	0,0087%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2004	0,0000%	0,0000%	0,0425%	0,1613%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2005	0,0000%	0,0000%	0,0212%	0,2059%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2006	0,0000%	0,0000%	0,0358%	0,1618%	0,0095%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2007	0,0000%	0,0000%	0,0334%	0,1306%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2008	0,0000%	0,0000%	0,1165%	1,4273%	0,1225%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2009	0,0000%	0,0040%	0,3676%	0,8849%	0,0031%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2010	0,0000%	0,0215%	0,9101%	0,9835%	0,0151%	0,0000%	0,0001%	0,0013%	0,0000%
2011	0,0000%	0,0631%	0,6517%	0,8564%	0,0274%	0,0000%	0,0021%	0,0095%	0,0000%
2012	0,0000%	0,0137%	2,6072%	9,9200%	0,1378%	0,0000%	0,0075%	0,0423%	0,0043%
2013	0,0002%	0,0124%	4,3075%	10,5295%	0,3544%	0,0004%	0,0037%	0,0200%	0,0018%
2014	0,0053%	0,0474%	3,6015%	10,0781%	0,2382%	0,0040%	0,0025%	0,0481%	0,0025%
2015	0,0033%	0,0000%	2,5544%	9,3695%	0,1413%	0,0030%	0,0028%	0,0107%	0,0040%
2016	0,0027%	0,0000%	3,5192%	8,9383%	0,2115%	0,0272%	0,0047%	0,0114%	0,0021%
2017	0,0001%	0,0004%	3,4318%	9,2868%	0,0184%	0,0237%	0,0038%	0,0002%	0,0018%

Applicando la matrice dei pesi sopra indicata al valore residuo dei contributi pubblici e privati (*ContrNetto*), si ottiene il valore stratificato dei contributi per tipologia di cespite *s* e per anno di incasso *t* (*ContrNetto_{s,t}*).

Al valore di *VI_degrado_{s,t}* deve essere detratto il corrispondente valore di *ContrNetto_{s,t}*, ottenendo il valore di *VIRsemplificato_{s,t}*.

Si determinano:

- il valore di *VIR_semplificato*, sommando i singoli elementi di *VIRsemplificato_{s,t}*;
- la matrice di pesi percentuali $\phi_{s,t}$ che esprime la stratificazione per tipologia di cespite *s* e per anno di entrata in esercizio *t*, dividendo i singoli elementi della matrice sopra



determinata (che rappresenta la stratificazione per tipologia di cespiti s e per anno di entrata in esercizio t) per il valore di ***VIR_semplificato***.

Porzione non soggetta a trasferimento oneroso

Ai fini della determinazione del valore $VI_{degrado_{s,t}}$ valgono le medesime regole descritte nel precedente paragrafo.

Con riferimento al valore residuo dei contributi pubblici e privati da prendere in considerazione (*ContrNetto*), tale valore è quello riportato alla voce “Dati economici valutazioni VIR” della Tabella 18 delle linee guida nelle sezioni “Parte impianto la cui proprietà è ceduta all’ente locale seguendo art. 5 comma 14 b” e “Parte impianto già dell’ente locale o ceduta all’ente locale a devoluzione completamente gratuita a fine concessione”.

per determinare il valore stratificato di *ContrNetto* per tipologia di cespiti s e per anno di incasso t ($ContrNetto_{s,t}$), si utilizza la matrice dei pesi di seguito riportata;

MATRICE PESI CONTRIBUTI QUOTA PARTE SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO

ANNO	Terreni	Condotte stradali	Fabbricati	Impianti di derivazione	Impianti principali e secondari	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali <=G6	Misuratori convenzionali >G6	Dispositivi Add-on
1960	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1961	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1962	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1963	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1964	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0071%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1965	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0083%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1966	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0119%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1967	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0042%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1968	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0015%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1969	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0043%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1970	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0142%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1971	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0159%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1972	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0532%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1973	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0074%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1974	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0158%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1975	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0111%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1976	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0255%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1977	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0518%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1978	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,2246%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1979	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0799%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1980	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1919%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

1981	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1588%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1982	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,2350%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1983	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,2241%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1984	0,0000%	0,0000%	0,3279%	0,4690%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1985	0,0000%	0,0000%	0,1390%	0,3239%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1986	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,4674%	0,2711%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1987	0,0114%	0,1819%	2,4316%	2,0473%	0,0293%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1988	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,0621%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1989	0,0033%	0,0063%	0,6393%	1,1185%	0,1277%	0,0000%	0,0048%	0,0189%	0,0000%
1990	0,0016%	0,0030%	1,7585%	1,5888%	0,1781%	0,0000%	0,0038%	0,0403%	0,0000%
1991	0,0015%	0,0029%	0,2982%	0,9692%	0,0203%	0,0000%	0,0025%	0,0096%	0,0000%
1992	0,0154%	0,0029%	1,1738%	1,2515%	0,4237%	0,0000%	0,0047%	0,0631%	0,0000%
1993	0,0014%	0,0026%	0,2590%	0,6773%	0,1257%	0,0000%	0,0019%	0,0075%	0,0000%
1994	0,0013%	0,0025%	0,7328%	0,6933%	0,0157%	0,0000%	0,0033%	0,0311%	0,0000%
1995	0,0066%	0,0025%	1,5645%	0,6104%	0,0174%	0,0000%	0,0065%	0,1326%	0,0000%
1996	0,0012%	0,0025%	0,5769%	0,6538%	0,0177%	0,0000%	0,0021%	0,0082%	0,0000%
1997	0,0012%	0,0025%	0,2504%	1,3363%	0,0187%	0,0000%	0,0022%	0,0085%	0,0000%
1998	0,0307%	0,1273%	3,2371%	1,7514%	0,1861%	0,0000%	0,0102%	0,0536%	0,0000%
1999	0,0309%	0,0001%	3,9576%	5,9745%	0,4979%	0,0000%	0,0150%	0,3623%	0,0000%
2000	0,0175%	0,0001%	1,7772%	1,0377%	0,1720%	0,0000%	0,0049%	0,0542%	0,0000%
2001	0,0000%	0,0001%	0,0523%	0,2142%	0,0004%	0,0000%	0,0003%	0,0013%	0,0000%
2002	0,0000%	0,0001%	0,0842%	0,1341%	0,0004%	0,0000%	0,0003%	0,0014%	0,0000%
2003	0,0000%	0,0000%	0,0506%	0,1608%	0,0004%	0,0000%	0,0003%	0,0013%	0,0000%
2004	0,0000%	0,0000%	0,1542%	0,0415%	0,2184%	0,0000%	0,0003%	0,0014%	0,0000%
2005	0,0000%	0,0000%	0,2075%	0,0552%	0,0004%	0,0000%	0,0003%	0,0014%	0,0000%
2006	0,0000%	0,0000%	0,0930%	0,1126%	0,0005%	0,0000%	0,0003%	0,0015%	0,0000%
2007	0,0000%	0,0000%	0,4229%	0,0957%	0,0005%	0,0000%	0,0003%	0,0015%	0,0000%
2008	0,0000%	0,0000%	0,4660%	0,0863%	0,0059%	0,0000%	0,0014%	0,0229%	0,0000%
2009	0,0000%	0,0000%	0,0593%	1,8598%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2010	0,0000%	0,0000%	0,5573%	1,3223%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2011	0,0000%	0,0000%	0,1723%	1,1814%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2012	0,0000%	0,0000%	3,4648%	6,8287%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2013	0,0582%	0,0559%	2,2220%	4,6251%	0,2284%	0,0000%	0,0000%	0,0002%	0,0000%
2014	0,0120%	0,0000%	12,6386%	3,7612%	0,3633%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2015	0,0007%	0,0000%	0,8431%	4,0165%	0,0780%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2016	0,0000%	0,0000%	0,8830%	2,8011%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0073%	0,0000%
2017	0,0000%	0,0000%	0,5422%	2,7258%	0,0704%	0,0000%	0,0011%	0,0067%	0,0017%

I passi successivi sono gli stessi già descritti nel paragrafo “Porzione soggetta a trasferimento oneroso”.